

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 30 ottobre 2019, n. 276

Procedimento di Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi di DPR n. 327/2001 (art. 52 quater e sexies); Decr. L. 239/2003 conv. in l. n.290 del 27/10/2003, art. 1 sexies, c.5; DGR n. 2006 del 13/09/2011 e n.1446 dell' 08/07/2014.

"Variante Allacciamento Celam" DN 200 (8") – 64bar", nel Comune di Lucera (FG) cod. AU327_028

Proponente: SNAM RETE GAS S.p.A., con sede legale in S. Donato Milanese (Mi), Piazza S. Barbara, 7.

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

sulla scorta dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e dal funzionario istruttore ha adottato il seguente provvedimento:

Premesso che

Con nota del 30.05.2018 (proprio prot. n. 731 del 30.05.2018), acquista al prot. n. AOO_089_5763 del 31.05.2018 della Sezione Autorizzazioni Ambientali la società SNAM RETE GAS S.p.a. ha presentato, ai sensi degli artt. 52-quater e 52-sexies del DPR 327/2001 e ai sensi della LR 22.02.2005, n. 3 modificata della LR 8.03.2007 n. 3, **formale istanza di Autorizzazione Unica**, con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, relativa al progetto denominato *"Costruzione ed esercizio del metanodotto denominato "Variante Allacciamento Celam" DN 200 (8") – 64bar", nel Comune di Lucera (FG)"*, allegandovi la documentazione progettuale all'uopo necessaria.

Con nota prot. n. 7329 del 05.07.2018 la Sezione Autorizzazioni Ambientali **ha convocato Conferenza di Servizi** finalizzata al conseguimento dell'AU per il giorno 26.07.2018. Nella stessa nota:

- è stato indicato il responsabile del procedimento
- è stato dato **avvio al procedimento di Autorizzazione Unica**
- è stata **delegata la società SNAM Rete Gas** a provvedere alla forme di **pubblicità** di cui al D.lgs. n. 327/2001;
- è stata data informazione circa la disponibilità di tutta la documentazione presentata sul sito web dell'autorità competente all'indirizzo

<http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>

Il 26.07.2018 si è tenuta la **Conferenza di Servizi** convocata con nota prot. n. 7329 del 05.07.2018 con il seguente ordine del giorno:

1. avvio dell'esame del progetto
2. definizione e ricognizione dei pareri, contributi istruttori ed atti di assenso già acquisiti e da acquisire
3. varie ed eventuali

In tale sede, tra l'altro, il rappresentante di SRG S.p.A. ha riferito che l'opera in questione, che è stata progettata ai sensi del D.M. 17 aprile 2008, consiste nella realizzazione di una variante al metanodotto in esercizio denominato "Allacciamento Celam" DN 100 (4") - 64 bar, di proprietà della Snam Rete Gas S.p.A., individuabile a sud del Comune di Lucera su aree a destinazione agricola allo scopo di creare un by-pass lungo un'area urbanizzata la cui formazione è ascrivibile agli ultimi decenni. La variante risulterà costituita prevalentemente da un tratto di tubazione con diametro nominale DN 200 (per una lunghezza complessiva di circa 3.130 m), con due tratti di tubazione di diametro nominale DN 100 al fine di consentire il ricollegamento alla linea esistente (per una lunghezza complessiva di 4 m) e due riduzioni concentriche in acciaio DN 100 (4") DN 200 (8"), tutto da realizzare interamente al di sotto del piano campagna. E' inoltre prevista in progetto la rimozione della tubatura interrata della linea di metanodotto dismessa.

Su richiesta del RdP il proponente ha dichiarato che il progetto in esame ha scontato la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza della Provincia di Foggia i cui esiti sono stati consegnati agli atti della CdS.

Dopo aver accertato che si è dato avvio alla fase di pubblicità cui il proponente era stato delegato, si è dato atto di alcuni pareri pervenuti per i quali si rimanda allo specifico paragrafo della Relazione Istruttoria.

La Conferenza di Servizi del 26.07.2018, preso atto dei pareri pervenuti, in considerazione della necessità di attendere la conclusione della fase di pubblicità, così ha determinato:

“Considerato che occorre attendere gli esiti della fase di pubblicità, si ritiene di aggiornare la conferenza a valle della comunicazione degli esiti di tale fase che il proponente delegato avrà cura di trasmettere all’autorità competente, ribadendo la sollecitazione di rendere il proprio parere/contributo agli enti che non hanno ancora provveduto”.

Con nota prot. n. 8321 del 27.07.2018 sono stati trasmessi gli esiti della conferenza di servizi del 26.07.2018.

Con pec del 27.07.2018, acquisita al prot. uff. n. 8357 del 30.07.2018, SRG S.p.A. ha trasmesso il piano particellare dell’intervento.

Con pec del 06.08.2018, acquisita al prot. uff. n. 8734 del 06.08.2018, il sig. Emidio Alvisi ha presentato osservazioni in merito al progetto.

Con pec del 27.08.2018, acquisita al prot. uff. n. 9234 del 28.08.2018, Terna S.p.a. ha comunicato l’esistenza di interferenze con le proprie infrastrutture e ha suggerito prescrizioni da rispettare in termini di distanze minime delle tubazioni posate, oltre a richiedere le predisposizione di uno studio di compatibilità elettromagnetica preliminarmente all’inizio dei lavori.

Con lettera raccomandata del 27.08.2018, acquisita al prot. uff. n. 9260 del 28.08.2018, l’avv. Christian Petrilli, ha presentato osservazioni nell’interesse di Grazia Isabella Potito, proprietaria di un fondo attraversato dall’intervento.

Con nota n. 73639 del 16.10.2018 il Servizio Territoriale di Foggia ha dichiarato che il progetto insiste in aree non soggette a vincolo idrogeologico.

Con nota prot. n. 8175 del 26.09.2018, acquisita al prot. uff. n. 10291 del 26.09.2018, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia ha rappresentato la necessità che nella progettazione esecutiva venga predisposto un idoneo progetto di assistenza e scavo archeologico.

Con pec del 28.09.2018, acquisita al prot. uff. n. 10382 del 28.09.2018 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha comunicato la non competenza al rilascio di provvedimenti autorizzatori.

Con nota prot. 13402 del 18.12.2018 la Sezione Autorizzazione Ambientali, considerando che non risultavano pervenuti gli esiti della fase di pubblicità, in attesa dei quali il procedimento era stato sospeso, ha comunicato al proponente un termine di 30 giorni per la trasmissione di tali risultanze a pena di archiviazione del procedimento.

Con pec del 19.12.2018, prot. uff. n. 13489 del 20.12.2018, SRG ha trasmesso gli esiti della fase di pubblicità, e con pec acquisita al prot. uff. n. 13521 del 20.12.2018, ha inoltrato le concessioni n. 128 e 129 rilasciate dalla Provincia di Foggia – Settore Viabilità in merito ai due attraversamenti stradali di competenza della provincia previsti in progetto.

Con nota prot. n. 1730 del 14.02.2019 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha **convocato Conferenza di Servizi decisoria** per il giorno 25.02.2019 con il seguente ordine del giorno:

1. lettura ed analisi dei pareri pervenuti;
2. decisione in merito all’Autorizzazione Unica;
3. varie ed eventuali.

Nel corso della conferenza è stata data lettura dei pareri e dei contributi pervenuti:

- pec del 06.08.2018, acquisita al prot. uff. n. 8734 del 06.08.2018, del sig. Emidio Alvisi;
- pec del 27.08.2018, acquisita al prot. uff. n. 9234 del 28.08.2018, di Terna S.p.a.;
- lettera raccomandata del 27.08.2018, acquisita al prot. uff. n. 9260 del 28.08.2018, dell'avv. Christian Petrilli;
- nota prot. n. 73639 del 16.10.2018 del Servizio Territoriale di Foggia;
- Con pec del 20.02.2019, acquisita al prot. uff. n. 1970 del 21.02.2019, Fastweb S.p.a. ha comunicato l'assenza di interferenze delle opere in progetto con le proprie infrastrutture;
- Con pec del 22.02.2019, acquisita al prot. uff. n. 2060 del 22.02.2019, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia ha ribadito la necessità che nella progettazione esecutiva venga predisposto un idoneo progetto di assistenza e scavo archeologico;
- Con pec del 25.02.2019, prot. uff. n. 2119 del 25.02.2019, Arpa Puglia ha confermato di aver trasmesso, con nota n. 48319 del 23.07.2018 (prot. uff. n. 8124 del 24.07.2018), la valutazione definitiva di competenza, non rilevando motivi ostativi alla realizzazione del progetto, a condizione del rispetto di una serie di prescrizioni.

Nel corso della Conferenza di Servizi il proponente ha dichiarato a verbale di poter ottemperare alle prescrizioni contenute nei diversi pareri pervenuti ed ha riversato in atti il nulla osta n. 195149 del 27.11.2018 rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico.

La CdS del 25.02.2019, preso atto dei pareri pervenuti, si è conclusa sollecitando gli enti che ancora non avevano fatto pervenire il loro parere/contributo a provvedere quanto prima.

Con nota prot. n. 2659 del 08.03.2019 sono stati trasmessi gli esiti della conferenza di servizi del 25.02.2019.

Con pec del 12.03.2019, acquisita al prot. uff. n. 2882 del 13.03.2019, l'Ufficio per le Espropriazioni della Regione Puglia, ha confermato il parere già espresso con precedente nota prot. n. 11508 del 19.07.2018, acquisita al prot. uff. n. 7987 del 19.07.2018.

Con pec del 13.03.2019, acquisita al prot. uff. n. 2911 del 13.03.2019, Anas S.p.A. ha comunicato che il tratto della SS 17 interessato dall'attraversamento non è di propria competenza bensì del Comune di Lucera in forza del "Verbale di consegna del tratto interno di Lucera dal km 318+680 al km 321+590" del 18.10.2006.

Con pec del 10.04.2019, acquisita al prot. uff. n. 4261 del 10.04.2019, Snam Rete Gas Spa ha inoltrato gli esiti delle pubblicazioni sul BURP dell'avviso di avvio del procedimento per le ditte risultate irreperibili all'inoltro delle raccomandate.

Con nota prot. n. 11433 del 25.09.2019 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha **convocato Conferenza di Servizi decisoria** per il giorno 14.10.2019 con il seguente ordine del giorno:

1. lettura ed analisi dei pareri pervenuti;
2. decisione in merito all'Autorizzazione Unica;
3. varie ed eventuali.

Nel corso della conferenza è stata data lettura dei pareri e dei contributi pervenuti:

- Nota prot. n. 7548 del 27.09.2018, acquisita al prot. uff. n. 10382 del 28.09.2018, della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
- Nota prot. n. 4246, acquisita al prot. uff. n. 2882 del 13.03.2019, dell'Ufficio per le Espropriazioni della Regione Puglia;
- Nota prot. n. 142229 del 12.03.2019, acquisita al prot. uff. n. 2911 del 13.03.2019, di Anas S.p.A.;
- Con pec del 01.10.2019, acquisita al prot. uff. n. 11814 del 02.10.2019, Snam Rete Gas S.p.a. ha inoltrato il riscontro alle osservazioni presentate dall'avv. Christian Petrilli in nome e per conto della ditta Potito Grazia Isabella e dalla ditta Alvisi Emidio;

- Con pec del 10.10.2019, acquisita al prot. uff. n. 12313 del 10.10.2019, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta - Andria - Trani ha confermato il parere favorevole con prescrizioni già trasmesso e acquisito al prot. uff. n. 2060 del 22.02.2019.

La CdS ha preso atto dell'assenza di riscontri da parte degli altri Enti e gestori di servizi convocati in conferenza (Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali della Regione Puglia, Sezione Demanio e Patrimonio – Ufficio Tratturi, Ufficio Provinciale Agricoltura di Foggia, Comune di Lucera, Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Foggia, AQP S.p.a. e Telecom Italia S.p.a.).

La CdS, considerato che i termini del procedimento, come indicati dall'art. 52-quater del DPR 327/2001, sono scaduti, ha ritenuto acquisiti per "silenzio-assenso" i pareri/nulla osta comunque denominati di competenza degli enti che, pur regolarmente convocati alle sedute di CdS del 26.07.2018, del 25.02.2019 e 14.10.2019, non hanno fatto pervenire alcuna espressione. Allo stesso modo si intende acquisito il parere urbanistico favorevole del Comune di Lucera.

Conclusivamente la CdS, visti i pareri pervenuti, ha deciso di poter ritenere concluso favorevolmente il procedimento di Autorizzazione Unica.

Con nota prot. n. 13130 del 28.10.2019 sono stati trasmessi gli esiti della conferenza di servizi del 14.10.2019.

Tutta la documentazione, compresi i pareri è stata, ed è, resa disponibile sul sito web dell'autorità competente all'indirizzo:

<http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>

Evidenziato che

Come da elenco pareri pervenuti di cui al punto n. 6 della Relazione Istruttoria allegata alla presente Determinazione, alla data di emissione del presente provvedimento, non risulta pervenuto parere/contributo da Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali della Regione Puglia, Sezione Demanio e Patrimonio – Ufficio Tratturi, Ufficio Provinciale Agricoltura di Foggia, Comune di Lucera, Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Foggia, AQP S.p.a. e Telecom Italia S.p.a.

Resta in capo alle specifiche Autorità Competenti il rilascio delle necessarie autorizzazioni per l'esecuzione dell'intervento non espressamente contemplate nel presente atto.

TUTTO CIÒ PREMESSO

VISTA la Legge Regionale Puglia 4 febbraio 1997, n. 7 "*Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale*";

VISTA la DGR n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO l'art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTO l'art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO il d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni*";

VISTO il D.P.G.R. 31/07/2015, n. 443 con cui è stato adottato l'atto di alta organizzazione della Regione Puglia "*Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA*";

VISTA la DGR del 31/07/2015, n. 1518 con cui è stato adottato in attuazione del modello organizzativo denominato "*MAIA*", l'atto di Alta Organizzazione che disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e

della Giunta Regionale e le successive modifiche ed integrazioni dello stesso;

VISTA la DGR del 12/10/2015, n. 1744 con cui è stato nominato Direttore del Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio, l'ing. Barbara Valenzano;

VISTO il D.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto "Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni".

VISTA la DGR del 29/07/2016 n. 1176 di conferimento degli incarichi di Direzione di Sezione con la quale la Dott.ssa Antonietta Riccio è stata nominata Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali;

VISTA la D.G.R. n. 2006 del 13/09/2011 che demanda alla Sezione Autorizzazione Ambientali la titolarità del procedimento autorizzatorio unico in materia di gasdotti ai sensi dell'art. 52 sexies del DPR n. 327/2001 e smi;

VISTA la D.G.R. n. 1446 dell'08/07/2014 che individua l'iter procedurale volto al rilascio dell'autorizzazione unica in materia di gasdotti di distribuzione e trasporto non riservati alla competenza dello Stato, così come delineato nell'allegato A della medesima deliberazione;

VISTO il D.lgs. n. 164 del 23/05/2000 recante "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale";

VISTO il DPR n. 327 dell'08/06/2001 e smi recante "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";

VISTO il DM 17 aprile 2008 recante "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità' non superiore a 0,8";

VISTO il Decr. l. n. 239/2003 conv. in l. n.290 del 27/10/2003 recante "Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Deleghe al Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilità";

VISTO l'esito FAVOREVOLE della Valutazione di Impatto Ambientale di competenza della Provincia di Foggia, Determina n. 583 del 09.04.2018;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dal responsabile del procedimento e dal funzionario istruttore riportata in calce al presente provvedimento ed allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che l'attività di trasporto e di spacciamento di gas naturale è attività di interesse pubblico ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 164/2000 e smi;

VISTI gli esiti delle pubblicazioni avvenute presso l'Albo pretorio del comune interessato e presso il sito web istituzionale della Regione Puglia;

PRESO ATTO dei lavori svolti in sede di Conferenza di Servizi e dei relativi esiti;

PRESO ATTO di tutti i pareri/contributi pervenuti;

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33

Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

1. **di approvare**, sulla base della relazione istruttoria predisposta dal responsabile del procedimento e dal funzionario istruttore riportata in calce al presente provvedimento ed allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, il progetto definitivo dell'opera denominata: *"Costruzione ed esercizio del metanodotto denominato "Variante Allacciamento Celam" DN 200 (8") – 64bar", nel Comune di Lucera (FG)" - cod. AU327_028*, sulla scorta, altresì, di tutti i pareri acquisiti nel corso del procedimento, nonché degli esiti della conferenza di servizi svoltasi;
2. **di specificare che** le opere approvate saranno realizzate ed esercite su terreni di proprietà di terzi identificati nell'elenco particellare parte integrante del progetto definitivo;
3. **di dichiarare** la pubblica utilità delle opere in progetto e l'indifferibilità ed urgenza dei lavori ai sensi del DPR n. 327/2001 e smi;
4. **di accertare** la conformità urbanistica degli interventi ricompresi nel progetto denominato *"Costruzione ed esercizio del metanodotto denominato "Variante Allacciamento Celam" DN 200 (8") – 64bar", nel Comune di Lucera (FG)"*;
5. **di dichiarare** che la presente autorizzazione unica costituisce, ove necessario, variante allo strumento urbanistico vigente ai sensi dell'art. 52-quater co. 3 del DPR n. 327/2001 e smi;
6. **di autorizzare** la società SNAM RETE GAS S.p.A. alla costruzione e all'esercizio delle opere ricomprese nel progetto denominato *"Costruzione ed esercizio del metanodotto denominato "Variante Allacciamento Celam" DN 200 (8") – 64bar", nel Comune di Lucera (FG)"*, in conformità al progetto definitivo approvato, e, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza, nonché con l'osservanza delle prescrizioni e delle raccomandazioni meglio declinate nella relazione istruttoria allegata al presente atto. Quest'ultimo assorbe, anche ai fini urbanistici ed edilizi, ogni altro atto di assenso comunque denominato (autorizzazioni, licenze, nulla osta ed atti di assenso comunque denominati) necessario alla realizzazione degli interventi in questione, conformemente al livello di progettazione definitiva oggetto del presente atto;
7. **di apporre** il vincolo preordinato all'esproprio della durata di cinque anni decorrenti dalla data del presente provvedimento, sulle aree interessate dalla realizzazione dell'opera ed indicate nell'avviso di avvio del procedimento;
8. **di subordinare** la validità della presente autorizzazione al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni che costituiscono parte integrante del presente atto, rilevabili dettagliatamente dalla relazione istruttoria;
9. **di subordinare** l'esercizio dell'opera agli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza e prevenzione incendi;
10. **di demandare** alla competente Sezione Lavori Pubblici regionale l'espletamento dei procedimenti ablativi entro il termine di cinque anni di cui agli artt. 20 e ss. del DPR n. 327/2001, a valle della trasmissione del presente provvedimento e dell'assolvimento degli adempimenti in capo al promotore dell'espropriazione ai sensi del c. 1 art. 20 del D.Lgs. n. 327/01 e fermo restando che, ai fini espropriativi, l'atto acquisirà efficacia subordinatamente all'acquisizione dell'attestazione del RUP di intervenuto adempimento delle osservazioni contenute nelle note del competente Ufficio per le espropriazioni prot. n. 11508 del 19.07.2018;
11. **di dare atto** che l'esecuzione dei lavori è subordinata al preventivo ottenimento da parte di SNAM RETE GAS S.p.A., della disponibilità delle aree oggetto di intervento, trasformazione e/o occupazione temporanea;

12. **di dare atto** che tutti gli eventuali interventi di modifica sostanziale, rifacimento, potenziamento e riattivazione della condotta gas e delle altre opere in progetto, così come definiti dalla normativa vigente, che si rendessero necessari successivamente all'emissione dell'autorizzazione, saranno assoggettati ad un nuovo procedimento unico che si svolgerà mediante l'indizione di una nuova conferenza dei servizi, previo espletamento della preliminare procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 152/2006 e smi;
13. **di prevedere** a carico di SNAM RETE GAS SPA, prima dell'inizio dei lavori, l'inoltro di una copia integrale del progetto esecutivo alla Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali, comprensivo dell'evidenza dell'ottemperanza alle prescrizioni apposte;
14. **di rappresentare** che, in conformità al progetto così come approvato e nel rispetto delle norme di cui al DM 17 aprile 2008, con particolare riferimento alle distanze minime di sicurezza delle condotte dai fabbricati, nella fascia di vincolo preordinato all'esproprio, non è consentita la presenza di alcun tipo di edificazione, lasciando inalterata la possibilità dell'uso agricolo dei fondi asserviti (servitù *non aedificandi*);
15. **di attestare** che il presente atto non comporta né può comportare un impegno di spesa a carico della Regione Puglia;
16. **di trasmettere** copia del presente provvedimento a tutti i soggetti coinvolti nel corso del procedimento autorizzatorio, oltretutto alla società proponente SNAM RETE GAS S.p.A.;
17. **di demandare** alla società proponente l'ottemperanza agli adempimenti indicati dall'art. 17 co. 2 del DPR n. 327/2001 e smi relativi alle necessarie comunicazioni ai proprietari;
18. **di stabilire** che la presente autorizzazione viene rilasciata facendo salvi i diritti dei terzi e con l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia ambientale, edilizia, urbanistica, sanitaria, fiscale, di sicurezza e prevenzione incendi. La SNAM Rete Gas S.p.A. si assume la piena responsabilità nei confronti di eventuali danni dovessero derivare a terzi dalla cattiva esecuzione e/o dall'esercizio dell'opera in argomento, nonché dal mancato rispetto, ancorché parziale, delle prescrizioni apposte, manlevando la Regione Puglia da ogni pretesa da parte dei terzi eventualmente danneggiati;
19. **di dare atto** che è fatta salva la possibilità di impartire ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità, a seguito di verifiche in corso d'opera effettuate dai soggetti competenti, al termine dei lavori o durante l'esercizio dell'impianto.
20. **di precisare** infine che, valutate le circostanze, l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto potrà essere causa di sospensione e/o revoca dell'autorizzazione;
21. **che sia data espressamente e puntualmente evidenza** alle Autorità competenti e agli Enti coinvolti nel procedimento del rispetto di tutte le prescrizioni, condizioni e precisazioni richiamate nel presente provvedimento ed espresse dai soggetti intervenuti;
22. **di demandare agli Enti intervenuti nel procedimento la vigilanza sull'osservanza** delle prescrizioni da essi eventualmente indicate ed apposte nella presente autorizzazione, riferendo alla Sezione Autorizzazioni Ambientali su eventuali criticità e problematiche rilevate;
23. **di obbligare** il proponente a comunicare la data di avvio dei lavori a tutti gli enti coinvolti nell'ambito del procedimento;
24. **di stabilire** che la presente autorizzazione ha validità quinquennale e che l'inizio dei lavori deve avvenire entro il termine di un anno dalla data della piena conoscenza del presente provvedimento, salvo una motivata richiesta di proroga del predetto termine da concedersi a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali su motivata istanza del proponente da inoltrarsi prima della naturale scadenza. Per l'ultimazione dei lavori vale altresì il termine contemplato dall'art. 15 co. 2 del DPR n. 380/2001 e smi ai sensi del quale l'opera deve essere realizzata entro il termine di tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori, pena la decadenza del titolo autorizzatorio, salvo proroga concessa;

25. **di precisare** che il presente provvedimento:

- è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
- fa salve le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di progettazione introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente atto;
- fa salve le previsioni recate dal d.lgs. n. 50 del 18/04/2016;

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm.ii.

Il presente provvedimento:

- a) sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- b) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- c) sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
- d) sarà pubblicato sul BURP.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971);

Il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente ed il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario Istruttore

Ing. Roberto Cammarano

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Giuseppe Angelini

Il Dirigente della Sezione

Autorizzazioni Ambientali

Dott.ssa Antonietta Riccio

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO****RELAZIONE ISTRUTTORIA****Sommario**

RELAZIONE ISTRUTTORIA.....	1
1. OGGETTO	2
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	2
3. PREMESSA.....	3
4. DESCRIZIONE DEL PROGETTO	3
5. ITER PROCEDIMENTALE.....	3
6. ELENCO DEI PARERI ESPRESI	3
7. OSSERVAZIONI PERVENUTE E RELATIVI RISCONTRI.....	9
8. ESITO DELL'ISTRUTTORIA.....	9
9. PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI.....	10

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

1. OGGETTO

Il presente elaborato costituisce la relazione istruttoria relativa al procedimento di Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi di DPR n. 327/2001 (art. 52 quater e sexies); Decr. L. 239/2003 conv. in L. n.290 del 27/10/2003, art. 1 sexies, c.5; DGR n. 2006 del 13/09/2011 e n.1446 dell' 08/07/2014 del progetto di **"Variante Allacciamento Celam" DN 200 (8") – 64bar"**, nel Comune di Lucera (FG), proposto da SNAM RETE GAS s.p.a., con sede legale in S. Donato Milanese (Mi), Piazza S. Barbara, 7.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L. 7 agosto 1990 n.241/1990 e smi recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

D.lgs. n. 164 del 23/05/2000 recante "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144";

DPR n. 327 dell'08/06/2001 e smi recante "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";

DPR n. 380 del 6 giugno 2001 e smi recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

DM 17 aprile 2008 recante "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8";

D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

L.r. n. 3 del 22/02/2005 recante "Disposizioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005";

L.r. n. 3 dell'08/03/2007 recante "Modifiche e integrazioni al titolo I della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità e prima variazione di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005)";

Decr. L. 239/2003 conv. in L. n.290 del 27/10/2003 recante "Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Deleghe al Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilità";

D.G.R. n. 2006 del 13/09/2011 che demanda al Servizio Ecologia (ora Sezione Autorizzazioni Ambientali) la titolarità del procedimento autorizzativo unico in materia di gasdotti ai sensi dell'art. 52 sexies del DPR n. 327/2001 e smi;

D.G.R. n. 1446 dell'08/07/2014 che individua l'iter procedurale volto al rilascio dell'autorizzazione unica in materia di gasdotti di distribuzione e trasporto non riservati alla competenza dello Stato, così come delineato nell'allegato A della medesima deliberazione;

D.lgs. n. 152 del 3/04/2006 recante Norme in materia ambientale e smi;

L.r. n. 11 del 12/04/2001 recante "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale";

D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 Codice dei contratti pubblici.

www.regione.puglia.it

Sezione Autorizzazioni Ambientali
Via Gentile, 52 - 70126 Bar (BA) - Tel: 080 540 4316
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTOMOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

3. PREMESSA

Il procedimento amministrativo teso al rilascio dell'autorizzazione unica alla realizzazione delle infrastrutture lineari energetiche facenti parte o meno delle reti energetiche nazionali è disciplinato, rispettivamente, dagli artt. 52-quinquies e 52-sexies del DPR n. 327/2001 e smi. Con dette disposizioni il legislatore ha attribuito allo Stato la competenza ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 52-quater del DPR 327/2001 per la realizzazione dei gasdotti facenti parte delle reti energetiche nazionali e alle Regioni quella relativa ai gasdotti non facenti parte delle reti nazionali, salvo possibilità di delega e/o sub delega in forza della disposizione di principio contenuta nell'art. 5 co. 3 del citato DPR. Per ciò che concerne le reti di rilevanza non nazionale, a cui appartiene l'opera progettata da SNAM RETE GAS s.p.a. ed oggetto del presente provvedimento autorizzativo, la Regione Puglia non ha esercitato il potere di delega previsto dall'art. 52-sexies co. 1 del citato DPR e, dunque, è titolata al rilascio di detti provvedimenti.

Con Delibera n. 2006 del 13/09/2011 la Giunta Regionale Puglia ha conferito alla Sezione Ecologia (oggi Autorizzazioni Ambientali) la titolarità del procedimento autorizzativo unico in materia di gasdotti ai sensi del prefato art. 52 sexies del DPR n. 327/2001 e smi, demandando ad altra e separata deliberazione le modalità di svolgimento del procedimento autorizzatorio dei gasdotti non facenti parte delle reti energetiche nazionali, successivamente cristallizzate nella D.G.R. n. 1446 del 03/07/2014.

4. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Le opere in progetto consistono nella variante al metanodotto in esercizio denominato "Allacciamento Celam DN 100 (4") - 64 bar" allo scopo di creare un by-pass lungo un'area urbanizzata, costituita prevalentemente da un tratto di tubazione con diametro nominale DN 200 (per una lunghezza complessiva di circa 3.130 m), con due tratti di tubazione di diametro nominale DN 100 al fine di consentire il ricollegamento alla linea esistente (per una lunghezza complessiva di 4 m) e due riduzioni concentriche in acciaio DN 100 (4") x DN 200 (8"), tutto da realizzare interamente al di sotto del piano campagna.

L'intervento prevederà, contestualmente alla realizzazione della variante, anche la dismissione ed il recupero del tratto di condotta del metanodotto "Allacciamento Celam" DN 100 (4") - 64 bar per una lunghezza pari a circa 2.283 m.

La direttrice della variante in progetto prenderà origine subito all'esterno dell'esistente area impiantistica n°4180831/2 e si svilupperà parallelamente alla linea in esercizio fino ad attraversare la S.S. n°17 alla Prog. km 31+518. Dopo l'attraversamento della statale il tracciato si svilupperà in direzione Sud/Ovest lungo terreni agricoli parallelamente alla strada comunale Lucera-Roseto, quindi, dopo l'attraversamento della stessa in corrispondenza del vertice V8 (0.8. - 80°), la direttrice si estenderà in direzione Sud/Est lungo terreni seminativi e uliveti, attraversando la S.P. n.130 e fino ad attraversamento della strada comunale Lucera- Castelluccio Valmaggiore. Dopo l'attraversamento della stessa in corrispondenza del vertice V10 (G.S. - 55°), la parte terminale del tracciato si svilupperà in direzione Est lungo terreni agricoli fino all'attraversamento della S.P. n°109 alla prog. km 24+278.

La direttrice della variante in progetto, quindi, terminerà con il ricollegamento alla linea in esercizio dopo uno sviluppo complessivo pari a circa 3.138 m.

5. ITER PROCEDIMENTALE

Con nota del 30.05.2018 (proprio prot. n. 731 del 30.05.2018), acquisita al prot. n. AOO_089_5763 del 31.05.2018 della Sezione Autorizzazioni Ambientali la società SNAM RETE GAS S.p.a. ha presentato, ai

www.regione.puglia.it

Sezione Autorizzazioni Ambientali
Via Gentile, 52 - 70126 Bar (BA) - Tel: 080 540 4316
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTOMOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

sensi degli artt. 52-quater e 52-sexies del DPR 327/2001 e ai sensi della LR 22.02.2005, n. 3 modificata della LR 8.03.2007 n. 3, **formale istanza di Autorizzazione Unica**, con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, relativa al progetto denominato "Costruzione ed esercizio del metanodotto denominato "Variante Allacciamento Celam" DN 200 (8") – 64bar", nel Comune di Lucera (FG)", allegandovi la documentazione progettuale all'uopo necessaria.

Con nota prot. n. 7329 del 05.07.2018 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha convocato Conferenza di Servizi finalizzata al conseguimento dell'AU per il giorno 26.07.2018. Nella stessa nota:

- è stato indicato il responsabile del procedimento
- è stato dato avvio al procedimento di Autorizzazione Unica
- è stata delegata la società **SNAM Rete Gas** a provvedere alla forme di pubblicità di cui al D.lgs. n. 327/2001;
- è stata data informazione circa la disponibilità di tutta la documentazione presentata sul sito web dell'autorità competente all'indirizzo

<http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>

Il 26.07.2018 si è tenuta la Conferenza di Servizi convocata con nota prot. n. 7329 del 05.07.2018 con il seguente ordine del giorno:

1. avvio dell'esame del progetto
2. definizione e ricognizione dei pareri, contributi istruttori ed atti di assenso già acquisiti e da acquisire
3. varie ed eventuali

In tale sede, tra l'altro, il rappresentante di SRG S.p.A. ha riferito che l'opera in questione, che è stata progettata ai sensi del D.M. 17 aprile 2008, consiste nella realizzazione di una variante al metanodotto in esercizio denominato "Allacciamento Celam" DN 100 (4") - 64 bar, di proprietà della Snam Rete Gas S.p.A., individuabile a sud del Comune di Lucera su aree a destinazione agricola allo scopo di creare un by-pass lungo un'area urbanizzata la cui formazione è ascrivibile agli ultimi decenni. La variante risulterà costituita prevalentemente da un tratto di tubazione con diametro nominale DN 200 (per una lunghezza complessiva di circa 3.130 m), con due tratti di tubazione di diametro nominale DN 100 al fine di consentire il ricollegamento alla linea esistente (per una lunghezza complessiva di 4 m) e due riduzioni concentriche in acciaio DN 100 (4") DN 200 (8"), tutto da realizzare interamente al di sotto del piano campagna. E' inoltre prevista in progetto la rimozione della tubatura interrata della linea di metanodotto dismessa.

Su richiesta del RdP il proponente ha dichiarato che il progetto in esame ha scontato la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza della Provincia di Foggia i cui esiti sono stati consegnati agli atti della CdS.

Dopo aver accertato che si è dato avvio alla fase di pubblicità cui il proponente era stato delegato, si è dato atto di alcuni pareri pervenuti per i quali si rimanda allo specifico paragrafo della Relazione Istruttoria.

La Conferenza di Servizi del 26.07.2018, preso atto dei pareri pervenuti, in considerazione della necessità di attendere la conclusione della fase di pubblicità, così ha determinato:

"Considerato che occorre attendere gli esiti della fase di pubblicità, si ritiene di aggiornare la conferenza a valle della comunicazione degli esiti di tale fase che il proponente delegato avrà cura di trasmettere all'autorità competente, ribadendo la sollecitazione di rendere il proprio parere/contributo agli enti che non hanno ancora provveduto".

www.regione.puglia.it

Sezione Autorizzazioni Ambientali

Via Gentile, 52 - 70126 Bar (BA) - Tel: 080 540 4316

pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTOMOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

Con nota prot. n. 8321 del 27.07.2018 sono stati trasmessi gli esiti della conferenza di servizi del 26.07.2018.

Con pec del 27.07.2018, acquisita al prot. uff. n. 8357 del 30.07.2018, SRG S.p.A. ha trasmesso il piano particolare dell'intervento.

Con pec del 06.08.2018, acquisita al prot. uff. n. 8734 del 06.08.2018, il sig. Emidio Alvisi ha presentato osservazioni in merito al progetto.

Con pec del 27.08.2018, acquisita al prot. uff. n. 9234 del 28.08.2018, Terna S.p.a. ha comunicato l'esistenza di interferenze con le proprie infrastrutture e ha suggerito prescrizioni da rispettare in termini di distanze minime delle tubazioni posate, oltre a richiedere le predisposizioni di uno studio di compatibilità elettromagnetica preliminarmente all'inizio dei lavori.

Con lettera raccomandata del 27.08.2018, acquisita al prot. uff. n. 9260 del 28.08.2018, l'avv. Christian Petrilli, ha presentato osservazioni nell'interesse di Grazia Isabella Potito, proprietaria di un fondo attraversato dall'intervento.

Con nota n. 73639 del 16.10.2018 il Servizio Territoriale di Foggia ha dichiarato che il progetto insiste in aree non soggette a vincolo idrogeologico.

Con nota prot. n. 8175 del 26.09.2018, acquisita al prot. uff. n. 10291 del 26.09.2018, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia ha rappresentato la necessità che nella progettazione esecutiva venga predisposto un idoneo progetto di assistenza e scavo archeologico.

Con pec del 28.09.2018, acquisita al prot. uff. n. 10382 del 28.09.2018 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha comunicato la non competenza al rilascio di provvedimenti autorizzatori.

Con nota prot. 13402 del 18.12.2018 la Sezione Autorizzazione Ambientali, considerando che non risultavano pervenuti gli esiti della fase di pubblicità, in attesa dei quali il procedimento era stato sospeso, ha comunicato al proponente un termine di 30 giorni per la trasmissione di tali risultanze a pena di archiviazione del procedimento.

Con pec del 19.12.2018, prot. uff. n. 13489 del 20.12.2018, SRG ha trasmesso gli esiti della fase di pubblicità, e con pec acquisita al prot. uff. n. 13521 del 20.12.2018, ha inoltrato le concessioni n. 128 e 129 rilasciate dalla Provincia di Foggia – Settore Viabilità in merito ai due attraversamenti stradali di competenza della provincia previsti in progetto.

Con nota prot. n. 1730 del 14.02.2019 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha **convocato Conferenza di Servizi decisoria** per il giorno 25.02.2019 con il seguente ordine del giorno:

1. lettura ed analisi dei pareri pervenuti;
2. decisione in merito all'Autorizzazione Unica;
3. varie ed eventuali.

Nel corso della conferenza è stata data lettura dei pareri e dei contributi pervenuti:

- pec del 06.08.2018, acquisita al prot. uff. n. 8734 del 06.08.2018, del sig. Emidio Alvisi;
- pec del 27.08.2018, acquisita al prot. uff. n. 9234 del 28.08.2018, di Terna S.p.a.;
- lettera raccomandata del 27.08.2018, acquisita al prot. uff. n. 9260 del 28.08.2018, dell'avv. Christian Petrilli;
- nota prot. n. 73639 del 16.10.2018 del Servizio Territoriale di Foggia;
- Con pec del 20.02.2019, acquisita al prot. uff. n. 1970 del 21.02.2019, Fastweb S.p.a. ha comunicato l'assenza di interferenze delle opere in progetto con le proprie infrastrutture;
- Con pec del 22.02.2019, acquisita al prot. uff. n. 2060 del 22.02.2019, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia ha ribadito

www.regione.puglia.it

Sezione Autorizzazioni Ambientali
Via Gentile, 52 - 70126 Bar (BA) - Tel: 080 540 4316
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

la necessità che nella progettazione esecutiva venga predisposto un idoneo progetto di assistenza e scavo archeologico;

- Con pec del 25.02.2019, prot. uff. n. 2119 del 25.02.2019, Arpa Puglia ha confermato di aver trasmesso, con nota n. 48319 del 23.07.2018 (prot. uff. n. 8124 del 24.07.2018), la valutazione definitiva di competenza, non rilevando motivi ostativi alla realizzazione del progetto, a condizione del rispetto di una serie di prescrizioni.

Nel corso della Conferenza di Servizi il proponente ha dichiarato a verbale di poter ottemperare alle prescrizioni contenute nei diversi pareri pervenuti ed ha riversato in atti il nulla osta n. 195149 del 27.11.2018 rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico.

La CdS del 25.02.2019, preso atto dei pareri pervenuti, si è conclusa sollecitando gli enti che ancora non avevano fatto pervenire il loro parere/contributo a provvedere quanto prima.

Con nota prot. n. 2659 del 08.03.2019 sono stati trasmessi gli esiti della conferenza di servizi del 25.02.2019.

Con pec del 12.03.2019, acquisita al prot. uff. n. 2882 del 13.03.2019, l'Ufficio per le Espropriazioni della Regione Puglia, ha confermato il parere già espresso con precedente nota prot. n. 11508 del 19.07.2018, acquisita al prot. uff. n. 7987 del 19.07.2018.

Con pec del 13.03.2019, acquisita al prot. uff. n. 2911 del 13.03.2019, Anas S.p.A. ha comunicato che il tratto della SS 17 interessato dall'attraversamento non è di propria competenza bensì del Comune di Lucera in forza del "Verbale di consegna del tratto interno di Lucera dal km 318+680 al km 321+590" del 18.10.2006.

Con pec del 10.04.2019, acquisita al prot. uff. n. 4261 del 10.04.2019, Snam Rete Gas Spa ha inoltrato gli esiti delle pubblicazioni sul BURP dell'avviso di avvio del procedimento per le ditte risultate irreperibili all'inoltro delle raccomandate.

Con nota prot. n. 11433 del 25.09.2019 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha convocato Conferenza di Servizi decisoria per il giorno 14.10.2019 con il seguente ordine del giorno:

1. lettura ed analisi dei pareri pervenuti;
2. decisione in merito all'Autorizzazione Unica;
3. varie ed eventuali.

Nel corso della conferenza è stata data lettura dei pareri e dei contributi pervenuti:

- Nota prot. n. 7548 del 27.09.2018, acquisita al prot. uff. n. 10382 del 28.09.2018, della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
- Nota prot. n. 4246, acquisita al prot. uff. n. 2882 del 13.03.2019, dell'Ufficio per le Espropriazioni della Regione Puglia;
- Nota prot. n. 142229 del 12.03.2019, acquisita al prot. uff. n. 2911 del 13.03.2019, di Anas S.p.A.;
- Con pec del 01.10.2019, acquisita al prot. uff. n. 11814 del 02.10.2019, Snam Rete Gas S.p.a. ha inoltrato il riscontro alle osservazioni presentate dall'avv. Christian Pettrilli in nome e per conto della ditta Potito Grazia Isabella e dalla ditta Alvisi Emidio;
- Con pec del 10.10.2019, acquisita al prot. uff. n. 12313 del 10.10.2019, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta - Andria - Trani ha confermato il parere favorevole con prescrizioni già trasmesso e acquisito al prot. uff. n. 2060 del 22.02.2019.

La CdS ha preso atto dell'assenza di riscontri da parte degli altri Enti e gestori di servizi convocati in conferenza (Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali della Regione Puglia, Sezione Demanio e Patrimonio – Ufficio Tratturi, Ufficio Provinciale Agricoltura di Foggia, Comune di Lucera, Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Foggia, AQP S.p.a. e Telecom Italia S.p.a.).

www.regione.puglia.it

Sezione Autorizzazioni Ambientali

Via Gentile, 52 - 70126 Bar (BA) - Tel: 080 540 4316

pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTOMOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

La CdS, considerato che i termini del procedimento, come indicati dall'art. 52-quater del DPR 327/2001, sono scaduti, ha ritenuto acquisiti per "silenzio-assenso" i pareri/nulla osta comunque denominati di competenza degli enti che, pur regolarmente convocati alle sedute di CdS del 26.07.2018, del 25.02.2019 e 14.10.2019, non hanno fatto pervenire alcuna espressione. Allo stesso modo si intende acquisito il parere urbanistico favorevole del Comune di Lucera.

Conclusivamente la CdS, visti i pareri pervenuti, ha deciso di poter ritenere concluso favorevolmente il procedimento di Autorizzazione Unica.

Con nota prot. n. 13130 del 28.10.2019 sono stati trasmessi gli esiti della conferenza di servizi del 14.10.2019.

Tutta la documentazione, compresi i pareri è stata, ed è, resa disponibile sul sito web dell'autorità competente all'indirizzo: <http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>

6. ELENCO DEI PARERI ESPRESSI

Segue elenco di tutti i pareri espressi, raggruppati per tipologie di ente.

ORGANI DELLO STATO

Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio BAT Fg

Nota prot. n. 8175 del 26.09.2018 della Soprintendenza ABAP BAT - Foggia (acquisita al prot. uff. n. 10291 del 26.09.2018).

Nota prot. n. 1478 del 22.02.2019 della Soprintendenza ABAP BAT - Foggia (acquisita al prot. uff. n. 2060 del 22.02.2019).

Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per le Attività Territoriale Puglia, Basilicata e Molise –Divisione III

Nulla osta prot. n. 195149 del 27.11.2019 reso agli atti dal proponente nel corso della CdS del 25.02.2019

Ministero dell'Ambiente e della Difesa del Territorio e del Mare

Regolarmente convocato alle sedute di CdS del 26.07.2018 del 25.02.2019 e del 14.10.2019 non ha fatto pervenire alcun riscontro. (l'opera in progetto ha scontato la Valutazione di Impatto Ambientale)

REGIONE PUGLIA

Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali

Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 26.07.2018 del 25.02.2019 e del 14.10.2019 non ha fatto pervenire alcun riscontro.

Regione Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio

Nota prot. n. 7548 del 27.09.2018 (acquisita al prot. uff. n. 10382 del 28.09.2018).

Regione Puglia - Sezione Lavori Pubblici - Servizio Gestione Opere Pubbliche – Ufficio per le Espropriazioni

Con nota prot. n. 4246 del 12.03.2019 (acquisita al prot. uff. n. 2882 del 13.03.2019) l'Ufficio per le Espropriazioni ha ribadito la necessità di acquisire le integrazioni già richieste con la nota prot. n. 11508 del 19.07.2018 perché possa dar seguito a quanto di propria competenza chiedendo che la circostanza sia esplicitata nell'atto di Autorizzazione Unica.

www.regione.puglia.it

Sezione Autorizzazioni Ambientali
Via Gentile, 52 - 70126 Bar (BA) - Tel: 080 540 4316
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO****Regione Puglia – Sezione Demanio e Patrimonio – Sezione Foggia – Ufficio Tratturi**

Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 26.07.2018 del 25.02.2019e del 14.10.2019 non ha fatto pervenire alcun riscontro.

Regione Puglia - Servizio Foreste - Sezione Provinciale di Foggia

Nota prot. n. 73639 del 16.10.2018 (acquisita al prot. uff. n. 11336 del 24.10.2018).

Regione Puglia - Ufficio Provinciale Agricoltura di Foggia

Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 26.07.2018 del 25.02.2019 e del 14.10.2019 non ha fatto pervenire alcun riscontro.

AGENZIE / AUTORITÀ**Autorità di Bacino Regionale della Puglia**

Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 26.07.2018 del 25.02.2019e del 14.10.2019 non ha fatto pervenire alcun riscontro. (Si era espressa nel procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale).

Arpa Puglia - D.A.P. BA

Nota prot. n. 48319 del 23.07.2018 (acquisita al prot. uff. n. 8124 del 24.07.2018).

PROVINCIA**Provincia di Foggia**

Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 26.07.2018 del 25.02.2019 e del 14.10.2019 non ha fatto pervenire alcun riscontro. (Si è pronunciata con il provvedimento di Valutazione di impatto ambientale n. 583 del 09.04.2018).

COMUNE**Comune di Lucera**

Regolarmente convocato alle sedute di CdS del 26.07.2018 del 25.02.2019 e del 14.10.2019 non ha fatto pervenire alcun riscontro.

CONSORZI**Consorzio Per l'Area di Sviluppo Industriale di Foggia**

Regolarmente convocato alle sedute di CdS del 26.07.2018 del 25.02.2019 e del 14.10.2019 non ha fatto pervenire alcun riscontro.

GESTORI DI SERVIZI**ANAS Compartimento Viabilità della Puglia**

Nota prot. n. 142229 del 12.03.2019 (acquisita al prot. uff. n. 2911 del 13.03.2019).

AQP S.p.A.

Regolarmente convocato alle sedute di CdS del 26.07.2018 del 25.02.2019 e del 14.10.2019 non ha fatto pervenire alcun riscontro.

Enel Distribuzione S.p.A. - Divisione Infrastrutture e Reti

Nota id.24807804 (acquisita al prot. uff. n. 7555 del 11.07.2018).

www.regione.puglia.it

Sezione Autorizzazioni Ambientali

Via Gentile, 52 - 70126 Bar (BA) - Tel: 080 540 4316

pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTOMOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO****Telecom Italia S.p.A.**

Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 26.07.2018 del 25.02.2019e del 14.10.2019 non ha fatto pervenire alcun riscontro.

FASTWEB S.p.A.

Pec del 20.02.2019 (acquisita al prot. uff. n. 1970 del 21.02.2019).

TERNA S.p.A.

Pec del 27.08.2018 (acquisita al prot. uff. n. 9234 del 28.08.2018).

7. OSSERVAZIONI PERVENUTE E RELATIVI RISCONTRI

Con pec del 06.08.2018 il sig. Emidio Alvisi, in qualità di proprietario di uno dei fondi agricoli interessati dall'opera, ha richiesto alcune specifiche in merito al progetto ed ha chiesto che venisse considerata la possibilità di modificare il tracciato di progetto indicando una possibile alternativa.

Con lettera raccomandata del 27.08.2018, acquisita al prot. uff. n. 9260 del 28.08.2018, l'avv. Christian Petrilli, ha presentato osservazioni nell'interesse di Grazia Isabella Potito, proprietaria di un fondo attraversato dall'intervento.

Con pec del 01.10.2019, acquisita al prot. uff. n. 11814 del 02.10.2019, il proponente inoltra il riscontro alle osservazioni presentate dall'avv. Christian Petrilli in nome e per conto della ditta Potito Grazia Isabella e dalla ditta Alvisi Emidio.

8. ESITO DELL'ISTRUTTORIA

L'istruttoria si sostanzia fondamentalmente in:

- Acquisizione degli esiti della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza della Provincia di Foggia, conclusa favorevolmente con Determina n. 583 del 09.04.2018;
- pareri o contributi comunque denominati degli enti coinvolti come puntualmente richiamati nello specifico paragrafo;
- i lavori delle Conferenza di servizi del 26.07.2018, del 25.02.2019 e del 14.10.2019.

I lavori della CdS sono compendati nei relativi verbali ed allegati.

Tutti i pareri pervenuti sono stati resi, e sono, disponibili sul sito web dell'autorità competente all'indirizzo: <http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>

La totalità degli enti coinvolti che ha partecipato al procedimento si è espressa favorevolmente all'intervento, a volte indicando prescrizioni.

Invitati in CdS e ancorché espressamente sollecitati con successiva specifica comunicazione, non hanno reso alcun contributo i seguenti enti e gestori di servizi: Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali della Regione Puglia, Sezione Demanio e Patrimonio – Ufficio Tratturi, Ufficio Provinciale Agricoltura di Foggia, Comune di Lucera, Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Foggia, AQP S.p.a. e Telecom Italia S.p.a.

In considerazione dell'istruttoria condotta, si ritiene che sussistono tutte le condizioni richieste dalla normativa di riferimento ai fini del rilascio del provvedimento finale ex art. 52-quater del DPR n. 327/2001 e smi, comprendente l'approvazione del progetto definitivo dell'opera "Costruzione ed

www.regione.puglia.it

Sezione Autorizzazioni Ambientali
Via Gentile, 52 - 70126 Bar (BA) - Tel: 080 540 4316
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

esercizio del metanodotto denominato "Variante Allacciamento Celam" DN 200 (8") - 64bar", nel Comune di Lucera (FG)", l'autorizzazione alla relativa costruzione e all'esercizio nonché l'accertamento della conformità urbanistica, la dichiarazione di pubblica utilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, alle condizioni e prescrizioni indicate al paragrafo che segue.

9. PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI

In riferimento al complesso delle prescrizioni e raccomandazioni rilevabili da tutti i pareri acquisiti nel corso del procedimento autorizzativo, nonché durante la seduta di conferenza di servizi, come sopra richiamati e meglio esplicitati, si specifica che le medesime sono da intendersi qui integralmente confermate ed assunte quali condizioni vincolanti l'efficacia del presente provvedimento autorizzativo.

L'osservanza della prescrizioni apposte è demandata agli Enti coinvolti nel corso del procedimento di autorizzazione unica, fermo restando che l'adeguamento del progetto alle stesse deve essere evidente sin dalla consegna del progetto esecutivo ad opera di SNAM RETE GAS S.p.A. a favore dell'autorità preposta al rilascio del provvedimento di autorizzazione unica.

Alla presente relazione si intendono allegati per farne parte integrante i verbali delle CdS del 26.07.2018 (prot. n. 8321 del 27.07.2018), del 25.02.2019 (prot. n. 2659 del 08.03.2019) e del 14.10.2019 (prot. n. 13130 del 28.10.2019) nonché i seguenti 6 pareri/note di seguito elencati:

1. 01_MIBACT_8175
2. 02_MISE_195149
3. 03_Espropri_11508
4. 04_Arpa_48319
5. 05_Provincia_FG_583_9.04.2018
6. 06_Provincia_FG_128
7. 07_Provincia_FG_129

Per un totale di 9 documenti allegati alla presente relazione per farne parte integrante e altresì tutti disponibili sul sito web dell'autorità competente all'indirizzo:

<http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA> inserendo la parola SNAM e cercando il progetto in parola.

Il Funzionario istruttore

Ing. Roberto CAMMARANO

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Giuseppe ANGELINI

www.regione.puglia.it

Sezione Autorizzazioni Ambientali
Via Gentile, 52 - 70126 Bar (BA) - Tel: 080 540 4316
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

MODULARIO
B C - 255

MOD 304



*Ministero
dei Beni e delle Attività Culturali*
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia

Foggia, li 26/09/2018
Alla Regione Puglia
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Via Gentile, 52
70126 BARI
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Prot. N. 8175
Ch. 34.04.06/33.23

Rif. nota n. 8321 del 27/07/2018
(ns/prot. 6755 del 30/07/2018)

Oggetto: Lucera (FG), loc. Valle Cruste – Mezzanelle – Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio del metanodotto denominato “Variante Allacciamento Celam” DN 200 (8”) – 64bar”. nel Comune di Lucera (FG), con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esplicito e dichiarazione di pubblica utilità.

Proponente: Snam Rete Gas S.p.a.

Relazione precisazioni in ordine alla conferenza di servizi del 26/07/2018.

e, p.c., Snam Rete Gas
Via Amendola 162/1
70126 BARI
distrettosor@pec.snamretegas.it

Lettera inviata solo tramite E-MAIL
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
ai sensi art. 43, comma 6, DPR 445/2000

Alla Commissione Regionale per il Patrimonio
Culturale
c/o Segretariato Regionale del MiBACT della Puglia
mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it

Si fa seguito alla vs. nota prot. 8321 del 27/07/2018, acquisita al ns. prot. 6755 del 30/07/2018 con la trasmissione del verbale di conferenza di servizi del 26/07/2018 cui questa Soprintendenza non ha potuto partecipare.

Questa Soprintendenza, per gli aspetti inerenti la tutela dei beni archeologici e per quanto di propria competenza, in riferimento alle note prot. SABAP-FG 791 del 29/08/2016, prot. SABAP-FG 2239 del 03/11/2016 e prot. 2625 del 10/04/2017, data la rilevanza archeologica del territorio dell’antica colonia latina di *Luceria* e considerando che sono previsti scavi in trincea prevalentemente a cielo aperto per uno sviluppo planimetrico di oltre 3 km di lunghezza, per l’intervento in oggetto e per il rilascio del parere di competenza ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 25/2016, ribadisce la prescrizione che nella progettazione esecutiva venga predisposto idoneo progetto di assistenza e scavo archeologico.

Per gli aspetti di tutela paesaggistica si rimanda a quanto già comunicato con nota prot. SBEAP-BA 8021 del 30.11.2015.

La presente nota viene trasmessa alla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale prevista agli art. 32, comma 2 a), e 39 del Regolamento di cui al DPCM n. 171 del 29/08/2014, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 1 bis, della Legge n. 106 del 29/07/2014.

d'ordine
IL SOPRINTENDENTE *ad interim*
Arch. Maria Giulia Picchione

IL FUNZIONARIO
(dott.ssa Iga FINI)

Iga Fini

Il responsabile del procedimento
Funzionario architetto
Arch. Sara Orabona
e-mail sara.orabona@beniculturali.it

Funzionario archeologo
Dott. Domenico Oione
e-mail domenico.oione@beniculturali.it

Domenico Oione

mise.AOO AT.REGISTRO UFFICIALE.U.0195149.27-11-2018



Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI
 Divisione III - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise
 III Settore

prot. IT/BA/III/VOG
 fascicolo /

Alla

SNAM RETE GAS S.p.A.
 Piazza S. Barbara, 7
 20097 San Donato Milanese
 snamretegas@pec.snamretegas.it
 distrettosor@pec.snamretegas.it

per Conoscenza
 Regione Puglia
 70100 - BARI
 ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: SNAM RETE GAS SpA - DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio del metanodotto denominato Variante Allacciamento Celan DN 200 (8) 64bar, nel Comune di Lucera (FG).

Si trasmette in allegato il Nulla Osta alla Costruzione (all. I) del metanodotto interrato di cui all'oggetto, che sarà realizzato dalla Società SNAM RETE GAS S.p.A. come da documentazione progettuale presentata.

Considerato che il legale rappresentante pro tempore della Società medesima ha presentato una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 29/10/2018 attestante che nell'area interessata alla costruzione del metanodotto in questione sono presenti linee di comunicazione elettronica e che pertanto vi sono interferenze, in fase esecutiva delle opere, la stessa società dovrà garantire il rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni di legge in tutti i punti di attraversamento, parallelismo o avvicinamento con le linee di telecomunicazioni, assicurando l'eliminazione di ogni interferenza elettrica.

Pertanto la Società SNAM RETE GAS S.p.A. dovrà contattare il funzionario responsabile del procedimento al fine di pianificare il sopralluogo per la verifica del tracciato del metanodotto.

Qualora tale sopralluogo non possa svolgersi in fase di scavo, per motivi dipendenti dallo scrivente Ufficio, sarà necessario inviare foto digitali, di cui almeno una di contesto ed una di particolare, che consentano una valutazione dimensionale e qualitativa delle protezioni adottate; le foto dovranno essere accompagnate da dichiarazione in cui si attesti che sono veritiere e relative all'impianto in corso di realizzazione.

L'Ispettorato resta in attesa della comunicazione di ultimazione dei lavori, da parte della Società SNAM RETE GAS S.p.A., ai fini della dichiarazione di esecuzione nel rispetto delle norme).

Si avvisa che il Nulla Osta alla costruzione del metanodotto di cui all'oggetto è rilasciato esclusivamente a favore della società SNAM RETE GAS S.p.A., eventuali passaggi della titolarità dell'impianto a favore di altro soggetto dovranno essere tempestivamente comunicati allo scrivente Ispettorato, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 98 del D.lgs 259/03.

Si avverte che la somma di € 140,00 versata per oneri istruttori non tiene conto delle eventuali spese sostenute dall'Ispettorato per l'espletamento di verifiche sugli impianti che potranno comunque essere oggetto di rivalsa.

Il Responsabile del procedimento
(Nicola **ALTAIURA**)



Il Dirigente dell'Ispettorato
(Amerigo **SPL ENIDORI**)



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITA' QUALITA' URBANA
OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO
SEZIONE LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE
UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI**

Regione Puglia
Lavori Pubblici

AOO_064/PROT
19/07/2018 - 0011508

Prot. Uncia - Regione - Protocollo Generale

ALLA REGIONE PUGLIA -SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI -
c.a. Responsabile del Procedimento Ing. Giuseppe Angelini
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

- S E D E -

Alla SNAM RETE GAS -Distretto Sud Orientale-
distrettosor@pec.snamretegas.it
enrico.calori@snam.it

Oggetto: (Cod. AU327_028). DPR 327/2001 (ex art. 52-quater e sexies), L.r. n.3/2005 e DGR n.1446 del 08.07.2014 – Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio del metanodotto denominato “ Variante Allacciamento Celam” DN 200 (8” – 64bar”, nel Comune di Lucera (FG), con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità”. Proponente : Snam Rete Gas. S.p.a. – Avvio del procedimento di Autorizzazione Unica e Convocazione Conferenza di Servizi per il giorno 26/07/2018.

A seguito della nota prot. n. 7329 in data 05/07/2018 con la quale la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha, tra l'altro, convocato ai sensi dell'art. 14 e ss. della Legge n. 241/1990 e del DPR n. 327/2001 e rispettive ss.mm.ii., per il giorno 26/07/2018 la prima seduta di Conferenza di Servizi propedeutica al rilascio della Autorizzazione Unica per la realizzazione dell'opera indicata in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente e per quanto previsto all'art. 4 del T.U. si rappresenta che dall'Elenco Particellare dovranno essere stralciati gli immobili appartenenti al demanio dei diversi Enti pubblici in relazione ai quali dovranno essere sottoscritti appositi atti di Convenzione e/o essere rilasciate autorizzazioni in tal senso da parte dello stesso Ente nel cui patrimonio ricade l'immobile.

Ciò posto questo Ufficio in sede di esame del suddetto Elenco Particellare, allegato e parte integrante del progetto definitivo presentato dalla SNAM Rete Gas, ha rilevato che lo stesso, redatto in ossequio all'art. 52 quater –comma 3 ultimo periodo- è da integrare anche in conformità a quanto previsto dall'art. 31 del tutt'ora vigente DPR n. 207/2010 con l'indicazione dell'ammontare delle indennità provvisorie da offrire a ciascuna delle ditte catastali proprietarie interessate dalla costituzione di servitù e dall'occupazione temporanea non preordinata all'asservimento.

Inoltre in sede di rilascio del provvedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del citato art. 52-quater –comma 3 ultimo cpv., quale atto conclusivo dell'avviato procedimento, il Piano Particellare, parte integrante del progetto definitivo approvato, dovrà essere completato anche da una idonea relazione di stima dalla quale si evince il metodo di calcolo applicato per la quantificazione delle suddette indennità da offrire.

Premesso quanto sopra, atteso che tale integrazione costituisce elemento indispensabile preordinato al corretto svolgimento della procedura espropriativa, lo scrivente pur rilevando la non necessità, in questa fase procedimentale di “acquisizione dei pareri delle Amministrazioni, Enti e Società interessati”, di integrare il progetto presentato così come innanzi indicato, ritiene necessario acquisire lo stesso completo dei richiesti predetti dati successivamente, in sede di emissione del summenzionato provvedimento

LM

www.regione.puglia.it

Sezione Lavori Pubblici Info Web -Ufficio Gestione Opere Pubbliche - Fax [+39] 080.540.7795

Edificio Polifunzionale - Via Gentile, 52 - 70126 BARI - Italia –

Mail: ma.damiani@regione.puglia.it - Tel [+39] 080.540.7819

Ufficio per le Espropriazioni pec: ufficioespropri.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO MOBILITA' QUALITA' URBANA
OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO
SEZIONE LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE
UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI**

finale di rilascio dell'A.U. con il quale viene approvato il progetto definitivo sulla base dell'esito favorevole della Conferenza di Servizi conclusiva.

Con l'occasione si fa presente che la corrispondenza del medesimo piano particellare alle effettive esigenze costruttive è affidata alla esclusiva responsabilità di codesta Società, restando esclusa ogni possibile integrazione e/o modifica che non risulti corrispondente ad effettive esigenze di variante formalmente autorizzate.

Si precisa, ancora, che nei casi previsti dagli artt. 18 e 19 del DPR n. 327/2001 e s.m., ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 13/2001 e dell'art. 12 -comma 3- della L.R. n. 3/2005 e s.m., il Consiglio Comunale del Comune di Lucera dovrà esprimersi anche sulla definizione delle eventuali osservazioni prodotte dagli interessati o comunque dichiarare esplicitamente che non sono pervenute osservazioni in merito.

Sarà, pertanto, cura di codesta Società medesima, prima della convocazione della Conferenza di Servizi e, comunque, prima dell'adozione del provvedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica, far acquisire allo scrivente ed alla competente Sezione Autorizzazioni Ambientali il piano particellare integrato così come innanzi indicato, con la precisazione che la medesima Sezione potrà, qualora lo ritenga, comunque dare corso all'emissione del predetto provvedimento di Autorizzazione Unica, esplicitando che la stesso ai fini espropriativi, acquisterà efficacia subordinatamente all'adempimento delle innanzi dette integrazioni.

P.O. Supporto alle funzioni della Regione in materia di espropri

(Vito Alfano)

Il Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche
(Avv. Raffaele Landinetti)

www.regione.puglia.it

Sezione Lavori Pubblici Info Web -Ufficio Gestione Opere Pubbliche - Fax [+39] 080.540.7795

Edificio Polifunzionale - Via Gentile, 52 - 70126 BARI - Italia -

Mail: ma.damiani@regione.puglia.it - Tel [+39] 080.540.7819

Ufficio per le Espropriazioni pec: ufficioespropri.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it



ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

p.c.

Direttore Generale ARPA Puglia
Avv. Vito Bruno

Direttore Scientifico f.f. ARPA Puglia
Dott. Nicola Ungaro

OGGETTO: DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica alla realizzazione del metanodotto Snam Rete Gas S.p.a. denominato "Variante allacciamento CELAM" DN 200 (8") - 64 bar" nel Comune di Lucera con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità. Valutazione di competenza. CdS 26-7-2018.

Società proponente: SNAM RETE GAS S.p.a.
Codice: AU327_028

In riscontro alla n.AOO_089 prot. 7329 del 5-7-2018 acquisita al protocollo ARPA n. 44329 del 5-7-2018, in allegato, si trasmette quanto predisposto per competenza di questo dipartimento.

Distinti saluti

Il Direttore del Servizio Territoriale
Ing. Giovanni Napolitano

Il Direttore del Dipartimento
Dott.ssa Rosaria Petruzzelli



ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

Oggetto: DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica alla realizzazione del metanodotto Snam Rete Gas S.p.a. denominato "Variante allacciamento CELAM" DN 200 (8") - 64 bar" nel Comune di Lucera con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità. Valutazione di competenza. CdS 26-7-2018.

Società proponente: SNAM RETE GAS S.p.A.

Codice: AU327_028

PreMESSO che:

- Con nota n.AOO_089 prot. 7329 del 5-7-2018 acquisita al protocollo ARPA n. 44329 del 5-7-2018 codesta Autorità Competente indice CdS e chiede allo scrivente dipartimento dell'agenzia di esaminare il progetto ai sensi dell'art.52 quater del DPR 327/2001.
- L'art. 52 quater del DPR riguarda "Disposizioni generali in materia di conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e pubblica utilità", atteso che non rientrano nelle competenze di questo dipartimento le conformità in materia urbanistica, nel seguito si procederà ad una verifica per i soli aspetti emissivi nell'ambiente.
- Nella suddetta nota regionale di indizione CdS si legge che: "L'opera è soggetta a verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale ai sensi della legge regionale n. 1 del 12/04/2001 come modificata dalla legge regionale n. 17 del 14/06/2007. L'autorità competente ai sensi dell'art. 6 comma 2 è la Provincia di Foggia - Settore Ambiente" che ha espresso parere favorevole con determina n.2018/0000583 del 9-4-2018.

Visto e considerato quanto stabilito nei seguenti riferimenti legislativi:

- l'art. 146, comma 5 e 6 del D.Lgs. 22-1-2004 n.42 e s.m.i
- l'art. 13, comma 1 della L. 6-12-1991 n. 394
- l'art. 9 comma 3 e art. 21, comma 7 del D.P.R. n. 120/2017
- l'art. 6, comma 4bis della L.R. 11/2001 e s.m.i
- l'art. 28 della L.R. 11/2001 e s.m.i.
- l'art. 32 della legge n. 833/1978 e l'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998
- l'art. 27 del D.P.R. 380/2001

Preso atto dalla documentazione in atti che il progetto sinteticamente consiste nella realizzazione di un nuovo metanodotto completamente interrato costituito prevalentemente da tubazioni con diametro nominale DN 200 per una lunghezza complessiva di circa 3130 m, con due tratti di tubazione di diametro nominale DN100 per il ricollegamento alla linea esistente e due riduzioni concentriche in acciaio DN 100 (4") x DN 200 (8"). L'opera è realizzata con tubi in acciaio saldati di testa con una profondità d'interramento di norma non inferiore a 0,90 m. L'opera si classifica come "CONDOTTA DI SPECIE".

Valutata la documentazione progettuale acquisita dal sito istituzionale regionale in data 20-7-2018 per quanto sopra evidenziato e per quanto di competenza in relazione agli aspetti emissivi nell'ambiente si ritiene che non vi siano motivi ostativi alla proposta di intervento in oggetto a condizione che siano adottate le seguenti prescrizioni.

1. Il progetto dovrà essere realizzato in conformità e nel rispetto delle leggi e normative vigenti in materia ed in particolare i materiali e le tecniche impiegate saranno quelle riportate e/o previste nell'allegato A del D.M. del 17 aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico denominato "Regola Tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8."

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 - Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Dipartimento Provinciale di Foggia
Servizi Territoriali
Via Testi, 24 - FOGGIA
Tel. 0881 316803 - Fax 0881 665886
e-mail: dap.fg@arpa.puglia.it



2. Eventuali interferenze con la falda idrica situata a quote superficiali rispetto al piano di scavo, saranno controllate ed affrontate sulla base delle effettive condizioni idrogeologiche del sito, con le seguenti possibili tipologie d'intervento:
 - esecuzione, per l'intera sezione di scavo, di setti impermeabili in argilla e bentonite, al fine di confinare il tratto di falda intercettata o le emergenze puntuali ed impedire in tal modo la formazione di vie preferenziali di drenaggio lungo la trincea medesima;
 - realizzazione di un sistema wellpoint per ottenere l'abbassamento temporaneo del livello di falda;
 - rinterro della trincea di scavo con materiale granulare, al fine di preservare la continuità trasversale della falda (rispetto all'asse di scavo);
 - rinterro della trincea, rispettando la successione originaria dei terreni (qualora si alternino litotipi a diversa permeabilità) al fine di ricostituire l'assetto idrogeologico originario.
3. Eventuali attraversamenti in sottopasso agli alvei dei canali dovranno essere realizzati ad una profondità non inferiore a 2,00 m, misurati tra il fondo del canale e l'estradosso del condotto.
4. Sia previsto, prima dell'inizio della fase di cantiere, un programma di pronto intervento che contempra la messa in atto di idonei accorgimenti tecnici atti a fronteggiare qualsiasi tipo di versamento accidentale di sostanze pericolose, oltre ad opportune modalità di monitoraggio ambientale del suolo/sottosuolo, al fine di evitare fenomeni di contaminazione dei corsi d'acqua superficiali e delle falde sotterranee.
5. Eventuale riutilizzo delle terre e rocce da scavo sia pianificato e condotto nei termini e modalità previsti dalla nuova disciplina di cui al DPR n.120/2017. La verifica d'ufficio, la completezza e la correttezza amministrativa della documentazione è in capo alla Autorità Competente ai sensi dell'art. 9 comma 3 e art. 21, comma 7 dello stesso decreto.
6. Il deposito temporaneo di eventuali rifiuti, effettuato prima dell'invio a recupero/smaltimento, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, dovrà necessariamente rispettare le seguenti condizioni:
 - essere effettuato in una zona idonea all'interno dell'area di cantiere, opportunamente predisposta al fine di evitare infiltrazioni e percolazioni sul suolo, che sarà totalmente smantellata al termine dei lavori;
 - dovranno effettuarsi correttamente le modalità di caratterizzazione chimica e lo smaltimento dei rifiuti raccolti;
 - eventuali rifiuti liquidi, anche a seguito delle operazioni di controllo e pulizia interna della condotta, dovranno essere depositati in contenitori chiusi (a doppia parete), posti in zone provviste di bacino di contenimento;
 - sarà altresì necessario effettuare il deposito separando i rifiuti per codice CER, classi di pericolo, stato fisico, incompatibilità chimico/fisica;
 - per i rifiuti pericolosi, osservare le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute, con riferimento anche all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze;
 - il trattamento e lo smaltimento degli oli necessari al funzionamento e manutenzione degli impianti nel loro complesso dovrà avvenire presso il "Consorzio Obbligatorio degli oli esausti (D.Lgs. n. 95 del 27 gennaio 1992, Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87 /101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati).
7. In riferimento al collaudo delle tubature e allo scarico delle acque utilizzate si prescrive che:
 - non dovranno impiegarsi acque potabili;
 - le acque utilizzate dovranno essere sottoposte ad opportune analisi prima di essere scaricate o smaltite;

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
 Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460111 - Fax 080 5460150
 www.arpa.puglia.it
 C.F. e P. IVA. 05830420724

Dipartimento Provinciale di Foggia
 Servizi Territoriali
 Via Testi, 24 - FOGGIA
 Tel. 0881 316803 - Fax 0881 665886
 e-mail: dop_fg@arpa.puglia.it



ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

- nel caso di eventuale scarico delle stesse in corpo idrico superficiale dovrà verificarsi il rispetto dei parametri, come da tabella 3, dell'allegato 5 parte terza del D.lgs n. 152/06 e s.m.i. anche per il parametro temperatura di cui alla nota 1).
8. Al fine di ridurre le emissioni di polveri in fase di cantiere dovranno adottarsi le misure di mitigazione previste ed inoltre in particolare:
 - ridurre la velocità di transito dei mezzi lungo le strade di accesso al cantiere;
 - effettuare la lavatura delle ruote dei mezzi pesanti in uscita dalle aree di cantiere e umidificare il terreno delle aree e piste di cantiere e dei cumuli di inerti;
 - ottimizzare il carico dei mezzi di trasporto e utilizzare mezzi di grande capacità, per limitare il numero di viaggi;
 - utilizzare mezzi telonati e umidificare il materiale; evitare qualsiasi attività di combustione all'aperto;
 - la fascia di lavoro in prossimità (circa 200m) degli edifici residenziali dovrà essere bagnata giornalmente (non in caso di precipitazioni atmosferiche) al fine di evitare il sollevamento di grossi quantitativi di polvere, la società dovrà comunque garantire che l'impatto causato dal cantiere non influisca significativamente sulle concentrazioni di NO₂ e PM₁₀ presenti nelle zone adibite a residenza.
 9. In corrispondenza di recettori dove sono state stimate potenziali criticità in merito all'impatto acustico dovrà utilizzarsi la misura di mitigazione acustica attiva in prossimità dello scavo installando una "Barriera Fonoisolante Mobile" al fine di prevenire eventuali lamenti da parte della popolazione residente. L'attività dovrà essere svolta nel rispetto delle prescrizioni previste dalla Legge Regionale n.3/2002 per tali attività.
 10. Eventuale controllo non distruttivo delle saldature, eseguito mediante radiografia, dovrà essere eseguito nel rispetto della legislazione vigente in materia di radiazioni ionizzanti. In particolare nell'impiego di apparecchiature radiografiche per il collaudo delle saldature dovrà essere rispettato quanto previsto dal DGLS 17/3/1995 n. 230 e s.m.i.
 11. Il percorso lungo strade asfaltate con rottura del manto stradale in direzione longitudinale dovrà prevedere il ripristino dell'asfalto e della segnaletica orizzontale per tutta la larghezza stradale, mentre nel caso di attraversamenti trasversali dovrà essere esteso ad una larghezza che comprenda almeno il doppio della larghezza di scavo su entrambi i lati.

Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nella presente valutazione la società proponente e l'impresa esecutrice sono comunque tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente.

La presente valutazione è rilasciata, per quanto di competenza in ordine alle "misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente", quale atto endoprocedimentale, sono fatti salvi i diritti dei terzi, le determinazioni delle altre autorità competenti e la titolarità di codesta Autorità competente per quanto attiene il provvedimento finale.

Il Direttore del Servizio Territoriale

Ing. Giovanni Napolitano

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 - Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Dipartimento Provinciale di Foggia
Servizi Territoriali
Via Testi, 24 - FOGGIA
Tel. 0881 316803 - Fax 0881 665886
e-mail: dap_fg@arpa.puglia.it



Provincia di Foggia
Settore Ambiente
Via Paolo Telesforo, 25 - Foggia
Partita IVA e Cod. Fis. 00374200715

Spett.le
SNAM RETE GAS
VIA DELLE VIOLETTE, 12
70026 MODUGNO (BA)
pec:SNAMRETEGAS@PEC.SNAMRETEGAS.IT

Comune di Lucera

OGGETTO: Procedura di VIA per progetto di METANODOTTO "VARIANTE ALLACCIAMENTO CELAM" DN 200 (8") 64 BAR. Comune di Lucera – SNAM RETE GAS – trasmissione determina

In relazione all'istanza indicata in oggetto si trasmette la determina dirigenziale n. 583 del 9/4/2018 con la quale si è rilasciato il parere ambientale di merito

IL DIRIGENTE
Arch. Stefano Biscotti

Documento firmato e sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art.21 comma 2 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Codice dell'amministrazione digitale.
Convalidato da timbro digitale ai sensi della normativa Cnipa

DET 2018/0000583 del 09/04/2018



Provincia di Foggia

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMBIENTE**

OGGETTO: "METANODOTTO "VARIANTE ALLACCIAMENTO CELAM" DN 200 (8") 64 BAR. COMUNE DI LUCERA (FG) PROPONENTE SNAM RETE GAS S.p.A.

Settore	AMBIENTE
Dirigente	ARCH. STEFANO BISCOTTI
La Determinazione richiede impegno di spesa:	NO
La Determinazione contiene dati sensibili:	NO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

Con la L.R. 12 aprile 2001 n. 11 "Norme sulla valutazione di Impatto Ambientale" la Regione Puglia disciplina le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) in attuazione della direttiva 85/337/CEE modificata dalla direttiva 97/11/CE;

La Regione Puglia con L.R. n. 17 del 14/06/2007 ha reso operative, dal 01/07/2007, le deleghe già disposte con L.R. del 30/11/2000, n. 17, in ottemperanza a quanto previsto dal D.L.vo 112/98, tra cui la delega relativa all'espletamento delle procedure di "Valutazione di Impatto Ambientale" (V.I.A.) e di "Valutazione di Incidenza";

Ai sensi e per effetto della medesima Legge questo Ente, con Delibera di giunta n. 637 del 10/10/2007 ha istituito il Comitato per la V.I.A;

Con successivo Decreto Presidenziale n. 7 del 10/03/2011 sono stati nominati i componenti del suddetto Comitato;

Ancora, con decreto presidenziale n. 7 del 20 febbraio 2015 il Comitato per la V.I.A. è stato nuovamente rinnovato;

La società SNAM RETE GAS S.p.A. ha inoltrato, in data 18/12/2014, ai sensi delle disposizioni della della L. R. 11/2001, domanda per l'espletamento della procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale per "METANODOTTO "VARIANTE ALLACCIAMENTO CELAM" DN 200 (8") 64 BAR. da realizzarsi nel comune di LUCERA. Con nota n. 74418 del 5/11/2015 si è indetta per il giorno 25/11/2015 la prima seduta di Conferenza di Servizi ai sensi delle norme vigenti, alla convocazione era allegato il parere favorevole con prescrizioni rilasciato dal Comitato Via provinciale (allegato1)



Prot. 2018/0021960 del 09/04/2018
PROVINCIA DI FOGGIA
AMBIENTE

DET 2018/0000583 del 09/04/2018

Nel corso della Conferenza del 25/11/2015 il rappresentante del comune di Lucera *“ha fatto presente che esiste una esplicita interferenza del tracciato con la previsione di un'area edificabile prevista nel PUG adottato dal Comune. Tale interferenza richiede una verifica di una nuova soluzione progettuale...la conferenza viene rinviata alla presentazione della nuova soluzione progettuale”*

Con nota n. 1198 del 30/9/2016, acquisita al protocollo generale della provincia al n. 63199 del 30/9/2016, la Snam ha prodotto nuova soluzione progettuale con le modifiche richieste dal Comune di Lucera. Alla nota erano allegati:

- planimetria in scal 1:2.000 con le modifiche apportate al tracciato
- costituzione di servitù con le modifiche richieste
- QUADERNO DELLE SEZIONI
- Tavv. B3 – B2 – B1
- studio di compatibilità idrologia e idraulica come richiesto dall'Autorità di Bacino in occasione della Conferenza di Servizi del 25/11/2015

Con nota n. 63744 del 4/10/2016 si è indetta per il giorno 3/11/2016 la seconda seduta di Conferenza di Servizi ai sensi delle norme vigenti;

Nel corso della Conferenza del 3/11/2016 è emerso quanto segue:
“Il Rup comunica la ricezione della Nota della Soprintendenza n. 2239 del 3 11 2016 che esprime parere favorevole con prescrizioni (allegato 2)

Comunica altresì di aver avuto notizia del prossimo inoltro del parere di competenza da parte dell'AdB Puglia.

Il Comune deposita il parere espresso anche in relazione alla modifica di tracciato proposto dalla Ditta, come da nota n. 53654 del 3 11 2016 oltre allegati.

Il Comune si impegna in ogni caso ad inoltrare la medesima documentazione in formato digitale sia alla Provincia che alla ditta stessa.

Vista la conferma del parere negativo da parte del Comune, la seduta viene rinviata a 30 giorni per consentire l'acquisizione dei pareri ancora non ricevuti (AdB) e l'eventuale superamento delle prescrizioni contenute nel parere comunale.

Si conviene che la prossima seduta avrà natura decisoria.”

In occasione della medesima seduta è pervenuto altresì il parere Arpa n.65026 del 3/11/2016 che richiama il precedente parere n. 68234 del 24/11/2015 (allegato 3);

Con nota n. 14679 del 7/11/2016, acquisita al protocollo generale della provincia al n. 71531 del 7/11/2016 è pervenuto il parere positivo con prescrizioni da parte dell'AdB Puglia (allegato 4)

Con nota n. 17514 del 23/3/2017 si è indetta per il giorno 20/04/2017 ulteriore seduta di Conferenza di Servizi ai sensi delle norme vigenti. Nella medesima convocazione si precisava che:

“... la Conferenza è indetta al fine di superare il parere reso dal Comune di Lucera nel corso della conferenza di Servizi del 3 11 2016. L'eventuale rimozione della criticità sollevata dal Comune per interferenze con le previsioni urbanistiche, sarà prodotta da una variante di tracciato di modesta entità che la Società SNAM dovrà notificare tempestivamente ai soggetti che hanno già espresso parere, ovvero Arpa, Soprintendenza e Autorità di Bacino i quali avranno cura di confermare i pareri già espressi. Nel caso di silenzio verrà assunto il parere positivo sulla predetta variante minima.”

Nel corso della Conferenza del 20/04/2017 è emerso quanto segue:

“La ditta, alla luce delle posizioni precedentemente espresse in particolare dal Comune di Lucera, circa la necessità di produrre una variante del tracciato che non interferisse con le particelle 109 e 108 F 83 soggette a pianificazione di natura pubblica, come da PUG approvato, accetta di modificare il tracciato stesso ponendosi a distanza di m. 13,50 dal confine delle suddette particelle di proprietà comunale.



DET 2018/0000583 del 09/04/2018

La ditta si impegna a produrre una nuova documentazione progettuale, aggiornata con la variante di tracciato, che dovrà essere consegnata integralmente, in un'unica soluzione in formato digitale (firmata digitalmente) con la dicitura " variante tracciato, nuova soluzione".

Tale nuova soluzione progettuale dovrà essere sottoposta a nuova valutazione da parte degli enti che hanno già espresso parere.

Sul punto il comune fa osservare quanto segue:

Il Comune deposita il parere espresso in relazione alla modifica di tracciato (seconda soluzione tracciato sul confine di proprietà) proposto dalla Ditta, come da nota n. 19847 del 19 4 2017

Il Comune, sulla nuova definitiva proposta di variante, si riserva di chiedere le compensazioni ambientali previste dalla legge 239 (art.5) del 23 agosto 2004. Tali compensazioni dovranno essere concordate con la società proponente preliminarmente alla definizione del procedimento.

La ditta si riserva di approfondire l'argomento previa informativa al proprio ufficio legale.

La seduta viene rinviata a nuova convocazione, per consentire la presentazione della definitiva variante di tracciato."

Con nota acquisita al protocollo generale della provincia al n. 55436 del 27/09/2017, la Snam ha fatto pervenire proprie considerazioni circa la richiesta di compensazioni da parte del Comune nonché gli elaborati in variante al progetto come richiesto nel parere del Comune rilasciato nel corso della Conferenza del 20/4/2017;

Con nota acquisita al protocollo generale della provincia al n. 15090 del 8/03/2018, la Snam ha fatto pervenire gli elaborati firmati digitalmente comprensivi della variante di modesta entità elaborata per soddisfare totalmente le esigenze espresse dal Comune di Lucera circa la prescrizione di evitare interferenze del tracciato con il terreno di proprietà comunale soggetto a trasformazione edilizia;

TANTO PREMESSO

Visti gli atti della conferenza di servizi –giusti allegati al presente provvedimento, che ne diventano parte integrante;

Visto il parere espresso dal Comitato per la V.I.A.;

Vista la L.R. 4/2014 art 14 " Effetti del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale" e la L.R. 19/2015 che stabilisce la competenza della Provincia, per le opere soggette a procedimento di V.I.A. di competenza provinciale, a rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche;

Ritenuto di poter esprimere parere favorevole sul progetto con le seguenti prescrizioni contenute rispettivamente:

- nel parere della Soprintendenza n.2239 del 3 11 2016 allegato2;



DET 2018/0000583 del 09/04/2018

- Considerando che sono previsti scavi in trincea prevalentemente a cielo aperto per uno sviluppo planimetrico di oltre 3 km di lunghezza, attesa l'alta rilevanza archeologica del territorio dell'antica colonia latina di *Luceria*, per il rilascio del parere di competenza ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 25/2016, si richiede che nell'ambito della progettazione esecutiva venga predisposto apposito progetto di assistenza e di scavo archeologico.

- Le prescritte attività di assistenza archeologica ai lavori dovranno prevedere il controllo e la documentazione di tutte le fasi di scavo e movimentazione terra che verranno effettuate. Sarà facoltà di questo Ufficio eventualmente disporre l'integrazione dell'attività di assistenza archeologica con saggi di scavo estensivi tali da assicurare un quadro conoscitivo completo ed esaustivo delle emergenze archeologiche presenti nell'area, della loro dislocazione ed estensione, nonché del loro rilievo testimoniale ai fini della caratterizzazione del contesto interessato dall'intervento.

- Si precisa che, ai sensi dell'art. 25, co. 12 del D.Lgs. 50/16, in primo luogo che la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico è condotta sotto la direzione della Soprintendenza archeologica territorialmente competente e che gli oneri sono a carico della stazione appaltante.

- Si rappresenta, inoltre, che nell'ambito delle attività di assistenza e scavo archeologico, l'elaborazione della documentazione scientifica dovrà essere curata da soggetti con idonei titoli formativi e professionali. La Scrivente si riserva di valutare *curricula* e titoli formativi dei soggetti incaricati. L'inizio dei lavori ed il nominativo del soggetto incaricato della assistenza archeologica dovrà pertanto essere comunicato con congruo anticipo a questa Soprintendenza che curerà l'alta sorveglianza sulle attività.

- nel parere Arpa n.65026 del 3/11/2016 che richiama il precedente parere n. 68234 del 24/11/2015 (allegato 3):

- Occorre redigere un Piano di Monitoraggio ambientale che definisca tutti gli strumenti di gestione e di controllo e, ove necessario, le reti di monitoraggio ambientale, in cui sia riportata la localizzazione dei punti di misura e i parametri ritenuti opportuni al fine di identificare eventuali effetti di breve e lungo periodo che potrebbero manifestarsi in particolare nella fase di realizzazione.

- Per quanto concerne le acque utilizzate per il collaudo idraulico, in base al principio di precauzione, si ritiene opportuno che vengano sottoposte ad opportune analisi prima di essere scaricate. Qualora durante la fase di esercizio fosse necessario eseguire ulteriori prove di pressione con acqua sulle tubazioni (ad esempio a seguito di interventi sulle stesse), è opportuno eseguire, prima dello scarico, anche una analisi sugli idrocarburi contenuti.

- Per ciò che riguarda gli aspetti relativi al rumore prodotto nella fase di cantiere l'attività dovrà essere svolta nel rispetto delle prescrizioni previste dalla Legge Regionale n.3/2002 per tali attività.

- Il controllo non distruttivo delle saldature eseguito mediante radiografia dovrà essere eseguito nel rispetto della legislazione vigente in materia di radiazioni ionizzanti.

- parere positivo con prescrizioni da parte dell'AdB Puglia (allegato 4):



DET 2018/0000583 del 09/04/2018

1. Gli interventi devono essere tali da non costituire in nessun caso un fattore di aumento della pericolosità idraulica né localmente, né nei territori a valle o a monte, producendo erosioni localizzate ovvero significativi ostacoli al normale deflusso delle acque ovvero causando una riduzione significativa della capacità di invaso delle aree interessate.
2. Deve essere limitata l'impermeabilizzazione superficiale del suolo impiegando tipologie costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque anche attraverso adeguate reti di regimazione e di drenaggio.
3. I volumi di terra movimentati in fase di scavo devono essere opportunamente riallocati, in corrispondenza degli attraversamenti del reticolo idrografico, in modo da ripristinare la morfologia preesistente mediante la ricostruzione delle originali condizioni di pendenza e geometria del terreno.
4. Lo spessore minimo della copertura della condotta lungo gli attraversamenti del reticolo sia non inferiore a 2 m al fine di non pregiudicare eventuali possibili sistemazioni idrauliche definitive. Inoltre il ricoprimento deve essere adeguatamente compatato al fine di ridurre il rischio di possibile erosione provocato dal transito di eventuali piene.
5. In nessun caso dovrà essere ristretta la sezione degli alvei attraversati.
6. Per lo stoccaggio, ancorché temporaneo, dei materiali di risulta siano individuate aree non interessate dalle piene bicentennarie.
7. Le opere provvisorie necessarie all'esecuzione dell'intervento siano tali da renderle compatibili con il libero deflusso delle acque.
8. La Snam Rete Gas S.p.A. deve farsi carico della verifica periodica dello stato manutentivo degli interventi in progetto al fine di garantire la sicurezza delle opere in progetto e l'efficienza del reticolo idrografico attraversato.

- parere favorevole con prescrizioni rilasciato dal Comitato Via provinciale (allegato I)

- protezione con materiali idonei, il più in alto possibile per escludere ferite al tronco. In caso di necessità saranno protette anche le chiome degli alberi:
- nella zona delle radici (= zona chioma) non sarà depositato in nessun caso materiale da costruzione, carburante, macchine da cantiere e in particolare nessuna betoniera; sarà evitata l'acqua di lavaggio, in particolare quelle con polveri di cemento;
- nella zona della chioma non saranno depositati materiali terrosi;
- lavori di livellamento del terreno nella zona della chioma sono da eseguire a mano;
- nella zona della chioma non è permesso il lavoro con macchine;
- il costipamento, come la vibratura, non sarà effettuato nella zona delle radici (si userà il rullo compressore solo il minimo indispensabile);
- gli scavi saranno eseguiti al di fuori delle chiome degli alberi. I lavori di scavo in prossimità della zona delle radici (zona della chioma) saranno eseguiti a mano;
- gli scavi in prossimità degli alberi non resteranno aperti più di 2 settimane, con tempo umido 3 settimane. Eventualmente per l'interruzione dei lavori, saranno riempiti provvisoriamente o coperte le radici con una stuoia. Esse saranno mantenute umide. In caso di pericolo di gelo le pareti dello scavo nella zona delle radici saranno coperte con materiale isolante;
- in caso di ferite alle radici, ai rami o al tronco saranno effettuate le cure necessarie a regola d'arte;
- i lavori saranno seguiti da un esperto (agronomo, forestale, ecc.).



DET 2018/0000583 del 09/04/2018

Visto il Decreto Presidenziale n.12 del 19/09/2017, esecutivo ai sensi di legge, con il quale è stato individuato quale responsabile del Settore Ambiente il Dirigente Arch. Stefano Biscotti;

Visto l'art. 163, comma 3, del D. Lgs. n.267/2000 che autorizza l'esercizio provvisorio del Bilancio di previsione per l'anno 2017;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 72 del 31/07/2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati individuati i responsabili dei settori provinciali, con attribuzione agli stessi del potere di assumere atti di gestione ed i successivi decreti di conferimento degli incarichi;

Vista la deliberazione del Presidente n. 236 del 13/12/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'esercizio finanziario 2016, il Piano degli Obiettivi (P.D.O.) e il Piano della Performance;

Vista la disponibilità esistente sui capitoli previsti in bilancio ed attribuiti per la gestione del servizio;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi;

DETERMINA

Di esprimere, per le motivazioni sopra riportate e con le prescrizioni che integralmente si richiamano, parere favorevole di Valutazione Impatto Ambientale per "METANODOTTO "VARIANTE ALLACCIAMENTO CELAM" DN 200 (8") 64 BAR. proposto da SNAM RETE GAS S.p.A.

Di stabilire ai sensi dell'art. 14 L.R. 4/2014 che il presente provvedimento sostituisce l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.lgs n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art 10 della Legge 6 luglio, n. 137";

Di provvedere, ai sensi del comma 11 dell'art. 16 della L.R. 12 aprile 2001 n. 11, alla pubblicazione dell'estratto del presente provvedimento, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

Di notificare il presente provvedimento alla società SNAM RETE GAS S.p.A. e al

Allegati:

- parere favorevole con prescrizioni rilasciato dal Comitato Via provinciale (**allegato 1**);
- Nota della Soprintendenza n.2239 del 3/11/2016 parere favorevole con prescrizioni (**allegato 2**)
- parere Arpa n. 68234 del 24/11/2015 (**allegato 3**);
- parere positivo con prescrizioni da parte dell'AdB Puglia (**allegato 4**)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Arch. Stefano Biscotti

Documento amministrativo informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.21 comma 2 del D.Lgs. n.82 07/03/2005 "Codice dell'amministrazione digitale".

Copia stampabile ai sensi dell'art.23ter comma 5 dello stesso codice contrassegnata elettronicamente a fondo pagina mediante timbro digitale conforme alle regole tecniche emanate da DigitPA.





AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA

L.R. 9 Dicembre 2002 n. 19

C/o INNOVA PUGLIA S.P.A. - (EX TECNOPOLIS CSATA)
Str. Prov. per Casamassima Km 3 - 70010 Valenzano - Bari
tel. 080 9182242/43 - fax. 080 9182244 - C.F. 93289020724
www.adb.puglia.it e-mail: segreteria@adb.puglia.it

Autorità di Bacino della Puglia
PROTOCOLLO GENERALE

adbp A00_AFF_GEN
0014679

U 07/11/2016 12:12:33

Spett. Provincia di Foggia
Settore Ambiente
Via Telesforo n. 25
71100 Foggia (FG)
PEC: protocollo@cert.provincia.foggia.it

c p. c. Spett. SNAM RETE GAS S.p.A.
Distretto Sud Orientale
Via Amendola, 162/1 - 70126 Bari
PEC: distrettoasar@psc.snamretegas.it

Oggetto: Conferenza di Servizi ex art. 15 L.R. n. 4 - 12 febbraio 2014 della Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale relativa alla variante Allacciamento DN 200 (8) 64. Proponente SNAM RETE GAS s.p.a. Indizione Conferenza di Servizi per il giorno 3.11.2016

Con riferimento alla nota prot. n. 63744 trasmessa a mezzo PEC in data 24.10.2016, acquisita agli atti di questa Autorità con prot. n. 13780 del 24.10.2016, con la quale codesto Settore ha indetto la Conferenza di Servizi relativa alla procedura di VIA inerente la Variante allacciamento CELAM - DN 200 (8) 64 per il giorno 3.11.2016

Quest'Autorità di Bacino:

vista la legge nazionale 183/89 e successive integrazioni e modificazioni e la legge regionale n° 19/02 (art. 1 comma 2) che attribuiscono all'A.d.B. della Puglia il governo unitario ed integrato del territorio di competenza, affidando tra l'altro, per perseguire gli obiettivi della difesa del suolo, un'azione di indirizzo, coordinamento e controllo sulle attività di attuazione degli interventi;

visto il progetto di Piano d'Assetto idrogeologico (P.A.I.), stralcio del Piano di Bacino, approvato dal Comitato Istituzionale di questa A.d.B. nella seduta del 30/11/2005 con la delibera n° 39;

premesse che:

con nota prot. n. 74418/2015, trasmessa a mezzo PEC in data 5.11.2015, (prot. AdBP n. 15725 del 9.11.2015) codesto Ente ha indetto la Conferenza di Servizi per l'intervento in oggetto in data 25.11.2015, rendendo disponibili gli elaborati di progetto sul sito <http://sportellotelematico.provincia.foggia.it>;

la Snam Rete GAS, ente proponente, con posta certificata del 5.11.2015, (prot. AdBP n. 15769 del 9.11.2015) ha trasmesso, ad integrazione della documentazione visionabile sul sito internet della Provincia di Foggia la Relazione di compatibilità geologico-geotecnica in formato elettronico (pdf) e con successiva posta certificata del 13.11.2015, la Snam Rete GAS ha trasmesso lo shapefile relativo al metanodotto in progetto;

questa Autorità, esaminata la documentazione con nota Prot. 16569 del 25.11.2015 ha chiesto all'Ente proponente, ai sensi degli articoli 6 e 10 delle NTA del PAI l'integrazione del progetto trasmesso con la redazione di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica che analizzasse compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell'arca interessata e la sicurezza idraulica della condotta interferente con il reticolo idrografico;

la Snam Rete GAS, ente proponente, con posta certificata del 18.10.2016 (prot. AdBP n. 13769 del 24.10.2016) ha trasmesso la relazione e gli elaborati relativi allo Studio di compatibilità richiesto.

Rilevato che

- gli interventi in progetto ricadono nel territorio comunale di Lucera (FG) e consistono nella realizzazione di un metanodotto denominato "Variante allacciamento CELAM -DN 200 (8) 64 bar" in variante al metanodotto in esercizio "Allacciamento Celam" DN 100 (4") - 64 bar, di proprietà della Snam Rete Gas S.p.A.,
- la variante in progetto, resa necessaria per by-passare un' area urbanizzata, sviluppatasi negli ultimi decenni, prevede la realizzazione di un nuovo tratto di metanodotto in area agricola, attraverso la posa in opera di una condotta in acciaio con diametro nominale DN 200 con spessore 7 mm per una lunghezza complessiva di circa 3149 m e di due tratti di tubazione di diametro nominale DN 100 con spessore 5.2 mm per una lunghezza complessiva di 4 m al fine di consentire il ricollegamento alla linea esistente. Il collegamento dei tratti di diverso diametro nominale avverrà con n° 2 riduzioni concentriche in acciaio DN 100 (4") x DN 200 (8"),
- i lavori saranno realizzati mediante la tecnica tradizionale " di scavo a cielo aperto" ed in parte con "trivella spingitubo" in corrispondenza degli attraversamenti stradali,

Arch. Alessandro Cantatore
Tel. 080-9182202
I.T.T.L.

- la copertura minima prevista per la tubazione è di circa 1,30 m in corrispondenza del punto di ricollegamento alla condotta in esercizio,
- preso atto dei risultati illustrati nello studio di compatibilità idrologica ed idraulica.

Considerato che:

- A) il sito oggetto dell'intervento va ad interessare aree classificate come *Alveo fluviale in modellamento attivo ed aree golenali. Fasce di pertinenza fluviale e Aree a pericolosità geomorfologica media e moderata e soggette agli artt. 6, 10 e 15 delle N.T.A. approvate con la suddetta delibera n° 39 del 30/11/2005.*
- B) Per l'intero territorio di competenza dell'A.d.B. vigono le prescrizioni contenute negli articoli del Titolo II - "Assetto idraulico", con specifico riferimento agli artt. 4 "Disposizioni generali", 6 "Alveo fluviale in modellamento attivo ed aree golenali" e 10 "Disciplina delle fasce di pertinenza fluviale" e le prescrizioni contenute negli articoli del Titolo III - "Assetto geomorfologico" con specifico riferimento agli artt. 11 "Disposizioni generali" e 15 "Aree a pericolosità geomorfologica media e moderata (P.G.I)" delle suddette N.T.A., il cui ambito di riferimento deve essere individuato secondo i criteri indicati dagli articoli summenzionati.
- C) In data 05/11/2014, è entrato in vigore per il Comune di Lucera il reticolo idrografico della Carta Idrogeomorfologica della Puglia (che nel caso specifico determina una modifica nelle aree tutelate ai sensi degli artt. 6 e 10) in sostituzione del reticolo relativo alla cartografia IGM 1:25000.
- D) La legge regionale n. 19 del 19 luglio 2013 attribuisce l'espressione del parere tecnico previsto ai commi 4 e 5 dell'articolo 11 delle Norme Tecniche d'Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) alla competenza degli uffici tecnici comunali relativamente agli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 15.
- E) Le attività di trasporto del gas naturale sono riconosciute di interesse pubblico ai sensi dell'art. 8, c.1 del Decreto Legislativo n. 164/00

Ritiene

per quanto di propria competenza, che gli interventi in progetto relativi al melanodotto denominato "Variante allacciamento CELAM - DN 200 (8) 64 bar" nel territorio del Comune di Lucera (FG) sono compatibili con le previsioni del P.A.I. approvato e pertanto esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

1. Gli interventi devono essere tali da non costituire in nessun caso un fattore di aumento della pericolosità idraulica né localmente, né nei territori a valle o a monte, producendo erosioni localizzate ovvero significativi ostacoli al normale deflusso delle acque ovvero causando una riduzione significativa della capacità di invaso delle aree interessate.
2. Deve essere limitata l'impermeabilizzazione superficiale del suolo impiegando tipologie costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque anche attraverso adeguate reti di regimazione e di drenaggio.
3. I volumi di terra movimentati in fase di scavo devono essere opportunamente ricollocati, in corrispondenza degli attraversamenti del reticolo idrografico, in modo da ripristinare la morfologia preesistente mediante la ricostituzione delle originali condizioni di pendenza e geometria del terreno.
4. Lo spessore minimo della copertura della condotta lungo gli attraversamenti del reticolo sia non inferiore a 2 m al fine di non pregiudicare eventuali possibili sistemazioni idrauliche definitive. Inoltre il ricoprimento deve essere adeguatamente compatto al fine di ridurre il rischio di possibile erosione provocato dal transito di eventuali piene.
5. In nessun caso dovrà essere ristretta la sezione degli alvei attraversati.
6. Per lo stoccaggio, ancorché temporaneo, dei materiali di risulta siano individuate aree non interessate dalle piene bicentinarie.
7. Le opere provvisorie necessarie all'esecuzione dell'intervento siano tali da renderle compatibili con il libero deflusso delle acque.
8. La Snam Rete Gas S.p.A. deve farsi carico della verifica periodica dello stato manutentivo degli interventi in progetto al fine di garantire la sicurezza delle opere in progetto e l'ufficiosità del reticolo idrografico attraversato.


Sarà cura del R.U.P. tenere in debito conto le prescrizioni contenute nella presente nota.

La presente è diretta, affinché se ne tenga conto nel relativo verbale della Conferenza di Servizi fissata per il giorno 3/11/2016 presso il Settore Ambiente della Provincia di Foggia in riferimento alla Procedura di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale, ex art. 15 L.R. n. 4 del 12 febbraio 2014.

Arch. Alessandro Cantatore
Tel. 080-9182202
I.T.T.L.




Il Segretario Generale
dell'Autorità di Bacino della Puglia
Prof. Ing. Antonio Rosalio Di Sarno





ARPA PUGLIA
 Agenzia regionale per la prevenzione
 e la protezione dell'ambiente

Sede legale
 Corso Trieste 27, 70126 Bari
 www.arpa.puglia.it
 C.F. e P.IVA 05830420724

Dipartimento Provinciale di Foggia
 Via Giuseppe Rosati, 139 71121 FOGGIA
 Tel 0881 315200 Fax 0881 665886
 dep.fg@arpa.puglia.it



LAB N° 1119

Provincia di Foggia
 Servizio Ambiente
 Via Telesforo 25
 71100 FOGGIA

protocollo@cert.provincia.foggia.it

Oggetto: Conferenza di Servizi ex art 15 L.R. n. 4- 12 febbraio 2014 della procedura di VIA relativa alla Variante allacciamento CELAM – DN 200 (8) 64 bar.

Conferenza di Servizi del 03-11-2016.

Ditta proponente: SNAM RETE GAS - - -

In riscontro alla convocazione della Conferenza di Servizi da parte della Provincia di Foggia con nota acquisita al protocollo 58202 del 04-10-2016, si comunica che questo Dipartimento ha già espresso le proprie valutazioni con la nota prot. 68234 del 24-11-2015 che si allega.

Il Direttore del Servizio Territoriale a.i.
 ing. Giuseppe Gravina
 IL DIRIGENTE C.E. AGENTI FISICI
 ING. ANTONIO NARDELLI

Il Direttore del Dipartimento f.f.
 dott.ssa Rosaria Petruzzelli

ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0032 - Protocollo 0065026 - 32 - del 24/11/2015 - SDFG, STFG



ARPA PUGLIA

ARPA PUGLIA
 Agenzia regionale per la prevenzione
 e la protezione dell'ambiente

Dipartimento Provinciale di Foggia
 Via Giuseppe Rosati, 139 71121 FOGGIA
 Tel 0881 316200 Fax 0881 665886
 dap.fg@arpa.puglia.it



Sede legale
 Corso Trieste 27, 70126 Bari
 www.arpa.puglia.it
 C.F. e P.IVA. 05830420724



LAB N° 1119

Provincia di Foggia
 Servizio Ambiente
 Via Telesforo 25
 71100 FOGGIA

protocollo@cert.provincia.foggia.it

Oggetto: Conferenza di Servizi ex art 15 L.R. n. 4- 12 febbraio 2014 della procedura di VIA relativa alla Variante allacciamento CELAM - DN 200 (B) 64 bar.

Ditta proponente: SNAM RETE GAS - - -

In allegato si trasmette il parere predisposto da questo Dipartimento.

Il Direttore del Servizio Territoriale

ing. Antonio Fascia

Antonio Fascia

Il Direttore del DAP

dott.ssa Giacomina Cudillo

Giacomina Cudillo

ARPA PUGLIA - Unica AOD - 0032 - Protocollo 0065026 - 32 - del 03/11/2016 - SDFG, STFG



ARPA PUGLIA

ARPA PUGLIA
 Agenzia regionale per la prevenzione
 e la protezione dell'ambiente

Dipartimento Provinciale di Foggia
 Via Giuseppe Rosati, 139 71121 FOGGIA
 Tel 0881 316200 Fax 0881 665886
 dsp_fg@arpa.puglia.it



Sede legale
 Corso Trieste 27, 70126 Bari
 www.arpa.puglia.it
 CF e P.IVA 05830420724



LAB N° 1118

non abbia impatti negativi e significativi sull'ambiente.

Si reputano tuttavia necessarie le seguenti prescrizioni:

- Occorre redigere un Piano di Monitoraggio ambientale che definisca tutti gli strumenti di gestione e di controllo e, ove necessario, le reti di monitoraggio ambientale. In cui sia riportata la localizzazione dei punti di misura e i parametri ritenuti opportuni al fine di identificare eventuali effetti di breve e lungo periodo che potrebbero manifestarsi in particolare nella fase di realizzazione.
- Per quanto concerne le acque utilizzate per il collaudo idraulico, in base al principio di precauzione, si ritiene opportuno che vengano sottoposte ad opportune analisi prima di essere scaricate. Qualora durante la fase di esercizio fosse necessario eseguire ulteriori prove di pressione con acqua sulle tubazioni (ad esempio a seguito di interventi sulle stesse), è opportuno eseguire, prima dello scarico, anche una analisi sugli idrocarburi contenuti.
- Per ciò che riguarda gli aspetti relativi al rumore prodotto nella fase di cantiere l'attività dovrà essere svolta nel rispetto delle prescrizioni previste dalla Legge Regionale n.3/2002 per tali attività.
- il controllo non distruttivo delle saldature eseguito mediante radiografia dovrà essere eseguito nel rispetto della legislazione vigente in materia di radiazioni ionizzanti.

Gruppo di Lavoro
 ing. Antonio Nardella
 ing. Domenico De Palma

Il Direttore del Servizio Territoriale
 ing. Antonio Fascia

ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0032 - Protocollo 0058234 - 52 - del 24/11/2015 - SOFG, STFG



ARPA PUGLIA

ARPA PUGLIA
 Agenzia regionale per la prevenzione
 e la protezione dell'ambiente

Dipartimento Provinciale di Foggia
 Via Giuseppe Resai, 139 71121 FOGGIA
 Tel 0881 316200 Fax 0881 663886
 Dep fg@arpa.puglia.it



Sede legale
 Corso Trieste 27, 70126 Bari
 www.arpa.puglia.it
 C.F. e P.IVA: 05830420724



LAB N° 1119

Foggia, 24-11-2015

Oggetto: Conferenza di Servizi ex art. 15 L.R. n. 4- 12 febbraio 2014 della procedura di VIA relativa alla Variante allacciamento CELAM - DN 200 (8") - 64 bar.

Ditta proponente: SNAM RETE GAS -

In riscontro alla convocazione della Conferenza di Servizi dalla Provincia di Foggia con nota acquisita al protocollo 63754 del 25-11-2015, si fornisce il parere di competenza nell'ambito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale relativo all'opera da realizzarsi costituita dalla Variante allacciamento CELAM - DN 200 (8") - 64 bar. La documentazione alla quale si è fatto riferimento è quella resa disponibile sul sito istituzionale indicato nella richiesta del presente parere <http://sportellotelematico.provincia.foggia.it/>.

Si rileva preliminarmente che la convocazione della conferenza di servizi ha per oggetto la "Valutazione di Impatto Ambientale" mentre la documentazione e l'istanza prodotta dal proponente è relativa alla "Verifica di Assoggettabilità a VIA". Considerato anche l'oggetto del verbale del Comitato provinciale per la VIA, la valutazione, salvo diversa indicazione successiva da parte dell'autorità competente, è stata effettuata in relazione alla procedura di "Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale".

L'opera, da realizzare interamente al di sotto del piano campagna, risulterà costituita prevalentemente da un tratto di tubazione con diametro nominale DN 200 (per una lunghezza complessiva di circa 3130 m), con due tratti di tubazione di diametro nominale DN 100 al fine di consentire il ricollegamento alla linea esistente (per una lunghezza complessiva di 4 m) e due riduzioni concentriche in acciaio DN 100 (4") x DN 200 (8"). L'opera in progetto sarà localizzata nel Comune di Lucera.

Esaminata la documentazione prodotta, per quanto di competenza, si rileva quanto segue.

Rispetto alle aree a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali, dalla documentazione prodotta e dall'esame della cartografia regionale risulta che il progetto interferisce con i seguenti elementi del PPTR:

- Cono visuale del Castello di Lucera
- Attraversamento n°2 strade a valenza paesaggistica (SP 130 e SP 109)
- Attraversamento strada panoramica (SS 17), tutelate ai sensi dell'art.143 del Codice dei beni culturali e del Paesaggio DLgs. 42/2004.

Il quadro di riferimento progettuale è esaustivo in riferimento alle caratteristiche dell'opera progettata. E' stata presentata l'articolazione delle attività necessarie alla realizzazione dell'opera in fase di cantiere. E' stato propriamente descritto il complesso delle attività e dei processi che caratterizzano l'esercizio.

Il quadro di riferimento ambientale è stato sviluppato secondo criteri descrittivi, analitici e previsionali utili a rappresentare compiutamente lo stato del contesto territoriale ed ambientale.

Dall'esame della documentazione prodotta ed in particolare dello Studio di Impatto Ambientale si ritiene che il progetto

MODULARIO
B n° 254

MOD 304



*Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo*

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia
Foggia

Foggia, li
Alla Provincia di Foggia
Settore Ambiente – Via Telesforo, 25
71110 FOGGIA
protocollo@cert.provincia.foggia.it

Prot. N.
Ch. 34.04.02/26.103

MIBACT-SABAP-FG
FP
0002239 03/11/2016
Cl. 34.04.02/26.103

Rif. nota n. 63774 del 16.10.2016
(ns/prot. del2016)

Oggetto: Lucera (FG) – Conferenza di Servizi ex art 15 L.R. n. 4- 12 febbraio 2014 della procedura di VIA relativa Variante Allacciamento CELAM – DN 200 (8) 64 bar – SNAM RETE GAS - Indizione conferenza di Servizi in data 03.11.2016.

Lettera inviata solo tramite E-MAIL
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
ai sensi art. 43, comma 6, DPR 445/2000

e, p.c. alla Commissione Regionale per il Patrimonio
Culturale
c/o Segretariato Regionale MiBACT per la Puglia
mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it

In riferimento alla richiesta di parere della Provincia di Foggia – Settore Ambiente per l'intervento in oggetto, acquisito al prot. di questo Ufficio in data 02/11/2016 con n. 2237, questa Soprintendenza, esaminati gli elaborati presenti sul portale sportellotelematico.provincia.foggia.it e per quanto di competenza, ribadendo i pareri espressi con nota prot. SBEAP-BA 8021 del 30.11.2015 e prot. SABAP-FG 791 del 29.08.2016, fa presente che l'impianto non interessa beni e/o aree monumentali vincolati a norma della Parte II del D.Lgs. n°42/2004 e beni e/o aree di interesse paesaggistico tutelate ai sensi degli artt. 136 e 142 del D.Lgs. 42/2004.

Il progetto prevede la realizzazione di una variante al metanodotto in esercizio denominato "Allacciamento Celam" DN 100 (4") - 64 bar, di proprietà della Snam Rete Gas S.p.A., individuabile a sud del Comune di Lucera su aree a destinazione agricola.

Da quanto sopra espresso, per quanto di competenza, si ritiene che l'intervento sia compatibile con la tutela dei beni architettonici e paesaggistici e si esprime parere favorevole alla Valutazione di Impatto Ambientale, con le seguenti prescrizioni inerenti gli aspetti archeologici:

- Considerando che sono previsti scavi in trincea prevalentemente a cielo aperto per uno sviluppo planimetrico di oltre 3 km di lunghezza, attesa l'alta rilevanza archeologica del territorio dell'antica colonia latina di *Luceria*, per il rilascio del parere di competenza ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 25/2016, si richiede che nell'ambito della progettazione esecutiva venga predisposto apposito progetto di assistenza e di scavo archeologico.

- Le prescritte attività di assistenza archeologica ai lavori dovranno prevedere il controllo e la documentazione di tutte le fasi di scavo e movimentazione terra che verranno effettuate. Sarà facoltà di questo Ufficio eventualmente disporre l'integrazione dell'attività di assistenza archeologica con saggi di scavo estensivi tali da assicurare un quadro conoscitivo completo ed esaustivo delle emergenze archeologiche presenti nell'area, della loro dislocazione ed estensione, nonché del loro rilievo testimoniale ai fini della caratterizzazione del contesto interessato dall'intervento.

- Si precisa che, ai sensi dell'art. 25, co. 12 del D.Lgs. 50/16, in primo luogo che la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico è condotta sotto la direzione della Soprintendenza archeologica territorialmente competente e che gli oneri sono a carico della stazione appaltante.

- Si rappresenta, inoltre, che nell'ambito delle attività di assistenza e scavo archeologico, l'elaborazione della documentazione scientifica dovrà essere curata da soggetti con idonei titoli formativi e professionali. La Scrivente si riserva di valutare *curricula* e titoli formativi dei soggetti incaricati. L'inizio dei lavori ed il nominativo del soggetto incaricato della assistenza archeologica



Ministero
dei Beni e delle
Attività Culturali
e del Turismo

SEDE CENTRALE Via Alberto Alvarez Valentini n. 8 - 71121 FOGGIA - Tel. 0881-723341
E-mail: sabap-fg@beniculturali.it - PEC: mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it
SEDE DISTACCATA Via De Nitris n. 7 - 71121 FOGGIA - Tel. 0881-725458

dovrà pertanto essere comunicato con congruo anticipo a questa Soprintendenza che curerà l'alta sorveglianza sulle attività.

La presente nota viene trasmessa alla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale prevista agli art. 32, comma 2 a), e 39 del Regolamento di cui al DPCM n. 171 del 29.08.2014, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 1 bis, della Legge n. 106 del 29.07.2014.

Responsabile del procedimento
Arch. Mara Carcavallo
e-mail: marc.carcavallo@beniculturali.it
tel. 0805286295-294
Istruttoria archeologica
Dott. Italo Maria Muntoni
e-mail: italomaria.muntoni@beniculturali.it
tel. 0881725458

Il Soprintendente
Dott.ssa Simonetta Bonomi



OGGETTO: Metanodotto "Variante allacciamento CELAM" DN 200 (8") 64 bar. Procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A.

PROGETTO

Il progetto proposto riguarda la realizzazione di una variante al metanodotto in esercizio denominato "Allacciamento Celam", individuabile a sud del Comune di Lucera su aree a destinazione agricola. La variante si rende necessaria per creare un by-pass lungo un'area urbanizzata.

L'opera, da realizzare interamente al di sotto del piano campagna, risulterà costituita prevalentemente da un tratto di tubazione con diametro nominale DN 200 (per una lunghezza complessiva di circa 3130 m), con due tratti di tubazione di diametro nominale DN 100 al fine di consentire il ricollegamento alla linea esistente (per una lunghezza complessiva di 4 m) e due riduzioni concentriche in acciaio DN 100 (4") x DN 200 (8").

La Società proponente è la Snam Rete Gas S.p.A. con Sede Legale in S. Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara 7 ed uffici in via Amendola 162/1 – 70126 Bari.

INQUADRAMENTO

L'intervento si individua nella zona centrale del territorio comunale di Lucera (FG), a cavallo dei Fogli I.G.M. (in scala 1:25.000) n°163 II N.O. "Tertiveri" e n°163 II N.E. "Borgo S. Giusto", nei fogli n°407120, 407060 e n°408090 della Carta Tecnica Regionale della Puglia (in scala 1:10.000). Catastalmente l'area di intervento ricade nel territorio comunale di Lucera (FG) nei fogli 84 – 85 – 86 – 92 – 83 – 95 – 96.

Le principali infrastrutture attraversate dalla condotta in progetto, sono riportate nella seguente tabella.

Progressiva (km)	Attraversamento
31+518 m	S.S. n°17
0+625 m	S.P. n°130
24+278 m	S.P. n°109

Sono previsti anche altri attraversamenti, quali quelli relativi a due strade comunali, Lucera - Roseto e Lucera - Castelluccio Valmaggiore – e a tre condotte fognarie.

Dal punto di vista del P.P.T.R. Puglia, l'intervento si inserisce nell'ambito paesaggistico del *Tavoliere*, figura territoriale *Lucera e le serre dei Monti Dauni*.

VALUTAZIONE AMBIENTALE

Nei riguardi degli alberi di olivo presenti nell'area dell'intervento si adotteranno le seguenti misure:

- protezione con materiali idonei, il più in alto possibile per escludere ferite al tronco. In caso di necessità saranno protette anche le chiome degli alberi;
- nella zona delle radici (= zona chioma) non sarà depositato in nessun caso materiale da costruzione, carburante, macchine da cantiere e in particolare nessuna betoniera; sarà evitata l'acqua di lavaggio, in particolare quelle con polveri di cemento;
- nella zona della chioma non saranno depositati materiali terrosi;
- lavori di livellamento del terreno nella zona della chioma sono da eseguire a mano;
- nella zona della chioma non è permesso il lavoro con macchine;
- il costipamento, come la vibratura, non sarà effettuato nella zona delle radici (si userà il rullo compressore solo il minimo indispensabile);
- gli scavi saranno eseguiti al di fuori delle chiome degli alberi. I lavori di scavo in prossimità della zona delle radici (zona della chioma) saranno eseguiti a mano;
- gli scavi in prossimità degli alberi non resteranno aperti più di 2 settimane, con tempo umido 3 settimane. Eventualmente per l'interruzione dei lavori, saranno riempiti provvisoriamente o coperte le radici con una stuoia. Esse saranno mantenute umide. In caso di pericolo di gelo le pareti dello scavo nella zona delle radici saranno coperte con materiale isolante;
- in caso di ferite alle radici, ai rami o al tronco saranno effettuate le cure necessarie a regola d'arte;
- i lavori saranno seguiti da un esperto (agronomo, forestale, ecc.).

Tanto ciò premesso, e in virtù di tutto quanto sopra espresso e riportato, analizzato il progetto nel suo complesso, ed analizzate le pressioni ambientali e paesaggistiche alle quali è sottoposto il territorio interessato, il Comitato esprime all'unanimità PARERE FAVOREVOLE.

**PROVINCIA DI FOGGIA****SETTORE VIABILITA'**

Piazza XX Settembre, 20 - FOGGIA

MAIL: protocollo@provincia.foggia.it PEC: protocollo@cert.provincia.foggia.it
Partita I.V.A. 00374200715 - ☒**Spett.Le SNAM RETE GAS S.P.A.**
Vico CAPURSO, 3
70126 BARI**AL CANT. D'ALESSIO MICHELE**
C.DA PIANELLO
71023 BOVINO**OGGETTO: RICHIESTA DI CONCESSIONE PER UNA CONDOTTA
SOTTERRANEA TRASVERSALE PER GAS METANO AL KM.
24+278 SULA S.P. N. 109.**

In riferimento alla richiesta con prot. n° 47747 del 09/08/2018 per quanto all'oggetto e preso atto della restituzione dei disciplinari firmati in segno di accettazione, considerato che il geom. G. Di Cesare ha espresso parere favorevole si autorizza, fatti salvi i diritti di terzi, l'esecuzione dei lavori, purchè si rispettino le prescrizioni della Concessione.

Resta comunque stabilito che, in avvenire se questo Ente dovesse variare altimetricamente o planimetricamente la sede stradale, la S.V. sarà tenuta a rimuovere l'opera senza nulla pretendere e su semplice comunicazione.

Nel corso dei lavori, si raccomanda il rispetto del Codice della strada relativamente alla sicurezza ed incolumità del traffico e quanto altro previsto dai disciplinari di concessione, precisando sin da ora che la S.V. sarà ritenuta sola ed unica responsabile di qualsiasi danno che in dipendenza dei lavori potessero occorrere a persone o cose.

Il Cantoniere a cui la presente è diretta per conoscenza, è tenuto a sorvegliare scrupolosamente i lavori di cui sopra e a comunicare tempestivamente, oltre ad eventuali difformità, anche la data di realizzazione dell'opera

Si precisa che il termine utile per il completamento dei lavori, resta fissato in sei mesi dalla data della presente autorizzazione.

L'Istruttore
Geom. M. Palmieri



Il Dirigente
(Arch. Emanuele Bux)

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 comma 2 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 - Codice dell'Amministrazione Digitale convalidato da timbro digitale ai sensi della normativa Cnipa.

**PROVINCIA DI FOGGIA**

SETTORE VIABILITA'

Piazza XX Settembre, 20 – FOGGIA

MAIL: protocollo@provincia.foggia.it PEC: protocollo@cert.provincia.foggia.it
Partita L.V.A. 00374200715 - FAX 0881/791281 E-Mail chux@provincia.foggia.itProt. n°
Rep. n°

N. 128 del registro delle concessioni

**CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PROVINCIALI
LA PROVINCIA DI FOGGIA****C O N C E D E****ALLA SOC. SNAM RETE GAS S.p.A.**

con sede in BARI Vico Capurso n .3

P.I.: 10238291008

L'OCCUPAZIONE DELL'AREA PUBBLICA PROVINCIALE

ubicata sulla S.P. n° 109, cat. 1^ (ai fini della COSAP), al Km. 24+274 seguendo la direttrice di marcia verso Lucera, della lunghezza di ml. 10 per la posa in opera di **CONDOTTA SOTTERRANEA TRASVERSALE** per il periodo di anni 29 con inizio dal 13/12/2018 con obbligo del concessionario della osservanza degli obblighi e delle prescrizioni - che ricorrano a seconda dei casi - contemplati dagli artt. 25, 26, 27 e 28 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, modificato con il D. Lgs. 10/09/1993 n. 360, degli artt. 65, 66, 67 e 68 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495, dai relativi disposti del Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di questa Provincia, nonché subordinatamente alle altre prescrizioni che seguono:

PRESCRIZIONI GENERALI

- 1) La concessione viene rilasciata in conformità delle norme previste dal vigente Codice della strada e relativo Regolamento di esecuzione nonché dal vigente Regolamento Provinciale sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
Verranno osservate anche tutte le norme di carattere generale o particolare che venissero eventualmente emanate nell'avvenire, anche sotto forma di semplice provvedimento dell'Amministrazione concedente.
- 2) Il Concessionario provvede a presentare a questo Ente, entro 30 giorni dalla data del presente atto di concessione e, comunque, entro il 31 Dicembre dell'anno in corso, **denuncia** sull'apposito modulo, determinando la tassa dovuta e provvedendo negli stessi termini al

- pagamento con le modalità stabilite dall'art. 50 del D. Lgs. 15/11/1993 n°. 507 e dal regolamento Provinciale; per gli anni successivi il pagamento della tassa deve essere effettuato entro il 31 Gennaio mediante l'apposito modulo di c/c postale.
- 3) I lavori e le installazioni formanti oggetto della concessione, dovranno essere eseguiti, secondo la documentazione tecnica approvata, a perfetta regola d'arte e compiuti nel più breve tempo possibile, con la osservanza delle norme tecniche di esecuzione prescritte dall'Ufficio Tecnico Provinciale, al quale dovrà essere data tempestiva comunicazione dell'inizio e fine dei lavori a mezzo telegramma.
 - 4) Nel corso dei lavori e comunque quando si presenti la possibilità di danni ai terzi, il titolare della presente concessione dovrà provvedere alla posa di sostegni, recinti, cavalletti, segnalazioni stradali, conformemente alle prescrizioni del Codice della Strada e delle altre norme vigenti.
 - 5) Il titolare della concessione dovrà ripristinare, a regola d'arte, a proprie cure e spese, il suolo ed il sottofondo manomessi o quant'altro danneggiato dalle opere, dalle occupazioni o dai depositi autorizzati e dovrà pure, sempre a sue spese, provvedere alla costante e perfetta manutenzione dell'opera.
La concessione è rilasciata senza pregiudizio dei diritti dei terzi ed il titolare è tenuto a risarcire l'Amministrazione ed i terzi di tutti i danni che eventualmente potessero arrecarsi alle persone e alle cose per causa dell'opera e dei lavori stessi, sollevando, nel contempo, da ogni responsabilità l'Amministrazione Provinciale.
 - 6) Lo stesso titolare, dovrà eseguire, a sue spese, le modificazioni che in qualsiasi tempo si rendessero necessarie alle opere formanti oggetto della presente concessione, in occasione di lavori che l'Amministrazione facesse eseguire nella strada a cui si riferisce la concessione medesima.
 - 7) In caso di revoca, di scadenza o decadenza della concessione, sarà obbligo del titolare di rimettere in pristino stato ogni cosa, nel termine che gli sarà assegnato, in mancanza, si provvederà all'esecuzione dei lavori in danno, a sue spese, senza che possa pretendere indennità di sorta.
 - 8) La presente concessione ha carattere reale per la posa in opera di **CONDOTTA DI GAS METANO** sopraindicata e vale per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali viene rilasciata.
 - 9) L'infrazione ad una qualsiasi delle condizioni esposte, comporterà la decadenza "ipso iure" della concessione.
 - 10) Tutte le spese e le tasse del presente atto, inerenti e conseguenti, presenti e future andranno a carico esclusivo del titolare della concessione.
 - 11) La scadenza della presente concessione rimane stabilita al **13/12/2047**. La stessa potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza alcun indennizzo.
 - 12) A norma dell'art. 25 commi 6 e 7 del vigente Codice della Strada, chiunque non osservi le prescrizioni indicate nel presente atto di concessione è soggetto alla sanzione amministrativa

del pagamento di una somma da € 258,23 a € 1032,91. La violazione comporta la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi, a carico dell'autore della violazione stessa e a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI dello stesso Codice della Strada.

- 13) La presente concessione si intenderà annullata qualora il titolare della stessa non ne usufruisca entro sei mesi dalla data dell'autorizzazione o non osservi le disposizioni contenute e quelle delle vigenti leggi.
La mancata esecuzione dei lavori dovrà essere preventivamente comunicata con Raccomandata A.R. all'Ufficio Concessioni.

14) Il pagamento del canone, per occupazioni del territorio provinciale (COSAP) è commisurato al 20 % della misura unitaria di tariffa per utenza stabilita dall'art.18 della Legge n.488 del 23-12-99 e riferita alle sottoindicate classi di comuni:

- 1) fino a 20.000 abitanti, € 0,77 per utenza;
2) oltre 20.000 abitanti, € 0,65 per utenza.

In ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti alla provincia, da Enti di pubblici servizi ed aziende strumentali alle stesse non può essere inferiore a € 516,46.

Gli impianti predetti vanno rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il predetto canone, da versare in unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno, è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

- a) di un deposito cauzionale o polizza fidejussoria di € _____ (versamento n° _____ del _____) da utilizzare, in tutto od in parte, salvo rivalsa delle maggiori spese, a garanzia per la modifica e la costruzione delle opere che il concessionario non avesse o avesse malamente eseguito o comunque in contraddizione con le clausole contenute nella presente concessione.

- 15) Qualora il titolare della concessione, non soddisfacesse puntualmente al pagamento del canone annuo e della Tassa di occupazione di suolo pubblico (COSAP), la concessione si intenderà decaduta.

- 16) Il Titolare della concessione decaduto è responsabile delle spese per rimettere ogni cosa al pristino stato.

- 17) Ogni eventuale variazione che potrà intervenire successivamente circa l'ammontare delle somme in questione sarà automaticamente estesa alla presente concessione.
La riscossione di quanto dovuto avverrà con le modalità previste dalle norme vigenti e con quelle altre che l'Amministrazione riterrà di prescrivere.

PRESCRIZIONI TECNICHE

- 1) Nelle occupazioni ed attraversamenti stradali sono prescritte, ai fini della conservazione della strada e della sicurezza della circolazione, le norme del D.Lgs. 30/04/92 n° 285 e successive modificazioni (D. Lgs. 10/09/93 n. 360) e del D.P.R. 16/12/92 n° 495, nonché le norme che seguono e le varianti tecniche ad esse apportate dall'Ufficio Tecnico Provinciale ove ne ricorra la necessità ai fini suddetti o per ragioni contingenti (varianti altimetriche stradali già programmate ecc.).

- 2) Tutti i lavori dovranno essere eseguiti senza ostacolare il pubblico transito, il normale deflusso delle acque piovane, la complessiva agibilità della strada, restando questa Provincia e il suo personale sollevati da qualsiasi responsabilità, civile e penale, e per danni eventualmente causati a persone e/o cose in dipendenza della concessione in narrativa.
- 3) I manufatti interessati ai lavori dovranno essere ripristinati a perfetta regola d'arte. Nei punti di attraversamento o in vicinanza di opere d'arte saranno adottate tutte le provvidenze del caso per evitare che queste possano, nel tempo, subire danni. Non dovrà, in ogni modo essere ristretta la luce dei ponticelli, ponendo la condotta alla profondità necessaria per il raggiungimento di tale scopo.
- 4) I materiali di qualsiasi natura e quelli provenienti dagli scavi non dovranno ingombrare, neppure temporaneamente, la carreggiata, per cui si dovrà provvedere al loro immediato trasporto a rifiuto o in sito esterno alla sede stradale se occorrenti per parziali rinterrati;
- 5) Tutti i materiali ed i conglomerati da adoperare nei ripristini devono corrispondere alle caratteristiche generali, fisiche, chimiche e meccaniche contemplate dal Capitolato stradale in uso presso questa Provincia che si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà dei relativi accertamenti da eseguirsi a cura e spesa del Concessionario, pena, in caso di inaccettabilità o di ripristini comunque non conformi alle prescrizioni del presente atto, il loro rifacimento in danno;
- 5) Gli scavi lungo la strada saranno aperti per una lunghezza non superiore a m. per volta e per metà della strada quando si tratti di attraversamenti trasversali. Non si procederà all'esecuzione di un ulteriore tratto di cavo fino a quando il precedente tratto non sia stato completamente riempito e sistemato in modo che sullo stesso possa di nuovo svolgersi il transito.
- 6) Le eventuali occupazioni longitudinali in sotterraneo mediante cunicoli dovranno essere, di norma, realizzati nelle fasce di pertinenza stradale al di fuori della carreggiata e alla massima distanza dal margine della stessa.
- 7) Per impianti entoterra trasversali o longitudinali in carreggiata o in banchina bitumata dovrà operarsi come segue:
 - a) gli scavi, che ove longitudinali dovranno risultare quanto più possibile paralleli all'asse stradale, dovranno avere profondità maggiore o uguale a m 1,00 dall'estradosso dei manufatti protettivi, e larghezza minore o uguale a m. 0,70 salvo in superficie, ove la pavimentazione bituminosa dovrà essere tagliata con bordi perfettamente regolari e paralleli per la maggiore larghezza necessaria;
 - b) il rinterro, dell'altezza finita di meno cm. 40 dal piano carreggiata, dovrà essere eseguito con sabbia o tuffina umidificata, da stendere e costipare meccanicamente sino a rifiuto, in strati non eccedenti lo spessore di cm. 40 ciascuno;
 - c) sullo stesso rinterro dovrà realizzarsi una massicciata in misto granulometrico stabilizzato (massima pezzatura cm.5) dello spessore finito di cm.25 dopo costipazione meccanica sino a

rifiuto. Il restante cavo della profondità di cm.15 dovrà essere colmato subito dopo, o quanto prima possibile - previa spalmatura della superficie con Kg.1,200/mq. di emulsione bituminosa - con binder a caldo di tipo chiuso, da costipare con rullo compressore di adeguato peso sino a rifiuto secondo l'originaria sagoma stradale. Non saranno consentite in alcun caso colmature superficiali, sia pure di breve durata, con materiali diversi dal detto binder per cui, ove questo non fosse subito disponibile, il cavo in parola rimarrà transennato e presegnalato a norma del vigente Codice della Strada e suo Regolamento;

- d) ogni altra opera manomessa verrà ripristinata a perfetta regola d'arte, conservandone continuità, forma e compattezza;
- e) l'inizio di detti lavori e di quelli successivi descritti in f) dovranno essere comunicati agli interessati nella forma prescritta al successivo capo 14;
- f) lasciata sotto traffico la fascia (o le fasce) in binder di cui alla precedente lettera c) non meno di mesi 1 e non oltre mesi 2 si procederà, purché in periodo stagionale e condizioni atmosferiche favorevoli, al completamento dei ripristini bituminosi, da eseguire entro e non oltre giorni 180, mediante: fresatura del piano stradale lungo le suddette fasce, per una larghezza quanto più possibile costante, non inferiore a m. 2,00, od anche superiore ove le lesioni e deformazioni, frattanto formatesi all'intorno dello scavo, si fossero estese oltre detta larghezza, e di profondità \geq cm.3, con bordi perfettamente paralleli all'asse stradale, e quindi mediante susseguente soffiatura e spalmatura della superficie fresata con Kg.1,300/mq. di emulsione bituminosa; seguirà subito dopo il rifacimento del tappetino di usura manomesso, impiegando idoneo conglomerato bituminoso da estendere a caldo con vibro finitrice e da costipare con rullo compressore di adeguato peso, secondo le originarie sagome trasversali e longitudinali del tutto deducibili dalla conformazione piano altimetrica della restante carreggiata non manomessa;
- g) la segnaletica orizzontale, ove preesistente manomessa, dovrà essere rifatta da impresa specializzata subito dopo la formazione delle fasce bituminose di cui ai precedenti punti c) ed f).
- 8) Per impianti entroterra longitudinali in banchina in terra battuta o calcestruzzo.
- a) lo scavo, da eseguirsi quanto più possibile lontano dal margine della carreggiata, dovrà essere ampliato in superficie, su ambo i lati per l'intera larghezza della banchina e per una profondità di cm.20, avendo cura di non danneggiare il margine della carreggiata;
- b) il rinterro, qui da portarsi finito sino a meno di cm. 20, dal piano dell'adiacente corsia, dovrà essere eseguito analogamente a quanto prescritto nel su indicato capo 7 lettera b, dopo di ché si dovrà ristrutturare l'intera banchina manomessa con calcestruzzo cementizio di classe Rck \geq 150, raccordandola alla carreggiata con pendenza trasversale del 3% in rettilo e variabile in curva secondo la stessa pendenza trasversale dell'adiacente corsia;
- c) lungo gli incroci con strade bitumate si dovrà operare come il precedente punto 7;
- d) ogni danno comunque arrecato al margine della carreggiata dovrà essere ripristinato mediante fresatura profonda cm.4 e di larghezza costante e tale da inglobare tutte le rotture e le adiacenti lesioni. Previo riempimento delle cavità più profonde con calcestruzzo cementizio di classe Rck \geq 150, e susseguenti soffiatura e spalmatura della superficie fresata

- con Kg. 1,200/mq. di emulsione bituminosa, si colmerà il restante cavo con conglomerato bituminoso per tappetino di usura, steso a caldo con vibro finitrice e costipato con rullo compressore di adeguato peso secondo le originarie sagome trasversali e longitudinali.
- 9) Per impianti entrotterra trasversali alla carreggiata si dovrà operare come al precedente capo 7, ripristinando però le banchine come al precedente capo 8 b ove queste non fossero bitumate.
- 10) I lavori previsti in due fasi diverse (come quelli di cui al punto 7 e 9) dovranno essere eseguiti nella prima fase entro 90 giorni dalla data del rilascio della concessione, pena la decadenza della stessa, e dovranno avere rispettivamente durata, al massimo, di giorni 90 nella prima fase e di giorni 90 nella seconda fase. Se i lavori sono invece da eseguire in una sola fase (come quelli di cui al punto 8 essi dovranno avere durata al massimo di giorni 180.
- 11) Per gli attraversamenti aerei trasversali e longitudinali di linee elettriche e di telecomunicazioni dovrà operarsi come segue:
- a) i sostegni e le relative fondazioni dovranno essere collocati al di fuori della fascia di pertinenza stradale e ad una distanza orizzontale non inferiore a 7 mt. dal confine stradale, salvo diverse prescrizioni.
 - b) i cavi dovranno avere un'altezza minima di mt. 8 dal piano della banchina stradale, salvo diverse prescrizioni.
 - c) gli attraversamenti trasversali si eseguiranno nei punti indispensabili e precedentemente stabiliti. Tali attraversamenti dovranno essere, per quanto possibile, ortogonali e mai tali da formare un angolo con l'asse stradale superiore a 45°.
- 12) Il concessionario dovrà provvedere tempestivamente, e senza deformare l'originaria sagoma stradale, alla colmatatura delle depressioni e buche ogni qualvolta se ne dovessero formare sulle fasce di ripristino o nelle loro adiacenze a causa di assestamenti o cedimenti sottostanti, nonché a riparare ogni altro danno comunque derivante dalle o alle opere permesse.
- 13) A garanzia dell'osservanza delle prescrizioni particolari e generali contemplate nella Concessione rilasciata, il Concessionario dovrà avvalersi, ad ogni ricorrenza, dell'assistenza di un tecnico di propria fiducia (geometra o ingegnere) regolarmente iscritto all'albo professionale.
- 14) Ogni opera intrapresa potrà essere sospesa con decorrenza immediata dal personale preposto dell'U.T. per motivi di salvaguardia dell'incolumità pubblica o per accertato inadempimento delle prescrizioni su esposte.
- 15) La data dell'inizio dei lavori, la denominazione sociale, sede e numero telefonico dell'impresa esecutrice, dovranno essere preventivamente comunicati con racc. A.R. all'U.T.P. e al sorvegliante stradale di zona, mentre l'ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata nello stesso giorno con lettere ordinarie. Stessa procedura dovrà adottarsi, per i lavori da eseguire a distanza di tempo in una seconda fase, ove previsti. Nessuna impresa potrà dare inizio ai lavori di cui trattasi se non in possesso della Concessione o copia conforme, da tenere obbligatoriamente in cantiere ed esibire in qualunque momento venisse richiesta dal personale competente in materia di viabilità di questo Ente pena, in caso di mancata presentazione, l'immediata sospensione dei lavori e quant'altro sancito nei commi 11 e 12 dell' art. 27 del Cod. Stradale.

- 16) A norma dei commi 4 e 5 dello stesso art. 27, e di quant'altro stabilito in merito, ai sensi di legge, l'Ente avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio di revocare o modificare in ogni tempo la Concessione di cui trattasi; come pure di imporre lavori di ripristino della strada per danni che in qualsiasi tempo dovessero comunque ad essa derivare dalle opere di impianto concesse, quali, in particolare, le deformazioni del piano stradale, ove manomesso, per ulteriori cedimenti dei riporti; nonché di imporre lo spostamento o la rimozione dell'impianto o parte di esso per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale.
- 17) Prescrizioni particolari :
L'ATTRAVERSAMENTO TRASVERSALE SARA' REALIZZATO MEDIANTE UTILIZZO DI MACCHINA SPINGITUBO, SENZA INTERESSARE IN ALCUN MODO IL PIANO VIABILE, COSI' COME PREVISTO NEI DISEGNI ALLEGATI.

L'Istruttore
Geom. M. Palmieri



Il Dirigente
(Arch. Emanuele Bux)

In segno di accettazione
Il Concessionario
Bormas Unit Asset Italia
Distretto Sud Orientale
Trasporto

Head
Giovanni Russo

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 comma 2 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 - Codice dell'Amministrazione Digitale convalidato da timbro digitale ai sensi della normativa Cnipa.

**PROVINCIA DI FOGGIA****SETTORE VIABILITA'**

Piazza XX Settembre, 20 - FOGGIA

MAIL: protocollo@provincia.foggia.it PEC: protocollo@cert.provincia.foggia.it
Partita I.V.A. 00374200715 - ☎**Spett.Le SNAM RETE GAS S.P.A.**
Vico CAPURSO, 3
70126 BARI**AL CANT. D'ALESSIO MICHELE**
C.DA PIANELLO
71023 BOVINO**OGGETTO: RICHIESTA DI CONCESSIONE PER UNA CONDOTTA
SOTTERRANEA TRASVERSALE PER GAS METANO AL KM. 0+510
SULA S.P. N. 130.**

In riferimento alla richiesta con prot. n° 47747 del **09/08/2018** per quanto all'oggetto e preso atto della restituzione dei disciplinari firmati in segno di accettazione, considerato che il geom. G. Di Cesare ha espresso parere favorevole si autorizza, fatti salvi i diritti di terzi, l'esecuzione dei lavori, purchè si rispettino le prescrizioni della Concessione.

Resta comunque stabilito che, in avvenire se questo Ente dovesse variare altimetricamente o planimetricamente la sede stradale, la S.V. sarà tenuta a rimuovere l'opera senza nulla pretendere e su semplice comunicazione.

Nel corso dei lavori, si raccomanda il rispetto del Codice della strada relativamente alla sicurezza ed incolumità del traffico e quanto altro previsto dai disciplinari di concessione, precisando sin da ora che la S.V. sarà ritenuta sola ed unica responsabile di qualsiasi danno che in dipendenza dei lavori potessero occorrere a persone o cose.

Il Cantoniere a cui la presente è diretta per conoscenza, è tenuto a sorvegliare scrupolosamente i lavori di cui sopra e a comunicare tempestivamente, oltre ad eventuali difformità, anche la data di realizzazione dell'opera

Si precisa che il termine utile per il completamento dei lavori, resta fissato in sei mesi dalla data della presente autorizzazione.

L'Istruttore
Geom. M. Palmieri



Il Dirigente
(Arch. Emanuele Bux)

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 comma 2 del D Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 - Codice dell'Amministrazione Digitale convalidato da timbro digitale ai sensi della normativa Cnipa.

**PROVINCIA DI FOGGIA****SETTORE VIABILITA'**

Piazza XX Settembre, 20 – FOGGIA

MAIL: protocollo@provincia.foggia.it PEC protocollo@cert.provincia.foggia.it
Partita I.V.A. 00374200715 - FAX 0881/791281 E-Mail cbux@provincia.foggia.itProt. n°
Rep. n°

N. 129 del registro delle concessioni

**CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PROVINCIALI
LA PROVINCIA DI FOGGIA****CONCEDE****ALLA SOC. SNAM RETE GAS S.p.A.**

con sede in BARI Vico Capurso n.3

P.I.: 10238291008

L'OCCUPAZIONE DELL'AREA PUBBLICA PROVINCIALE

ubicata sulla S.P. n° 130, cat. 1^a (ai fini della COSAP), al Km. 0+510 seguendo la direttrice di marcia verso Lucera, della lunghezza di ml. 10 per la posa in opera di **CONDOTTA SOTTERRANEA TRASVERSALE** per il periodo di anni 29 con inizio dal 13/12/2018 con obbligo del concessionario della osservanza degli obblighi e delle prescrizioni - che ricorrono a seconda dei casi - contemplati dagli artt. 25, 26, 27 e 28 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, modificato con il D. Lgs. 10/09/1993 n. 360, degli artt. 65, 66, 67 e 68 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495, dai relativi disposti del Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di questa Provincia, nonché subordinatamente alle altre prescrizioni che seguono:

PRESCRIZIONI GENERALI

- 1) La concessione viene rilasciata in conformità delle norme previste dal vigente Codice della strada e relativo Regolamento di esecuzione nonché dal vigente Regolamento Provinciale sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
Verranno osservate anche tutte le norme di carattere generale o particolare che venissero eventualmente emanate nell'avvenire, anche sotto forma di semplice provvedimento dell'Amministrazione concedente.
- 2) Il Concessionario provvede a presentare a questo Ente, entro 30 giorni dalla data del presente atto di concessione e, comunque, entro il 31 Dicembre dell'anno in corso, **denuncia** sull'apposito modulo, determinando la tassa dovuta e provvedendo negli stessi termini al

- pagamento con le modalità stabilite dall'art. 50 del D. Lgs. 15/11/1993 n°. 507 e dal regolamento Provinciale; per gli anni successivi il pagamento della tassa deve essere effettuato entro il 31 Gennaio mediante l'apposito modulo di c/c postale.
- 3) I lavori e le installazioni formanti oggetto della concessione, dovranno essere eseguiti, secondo la documentazione tecnica approvata, a perfetta regola d'arte e compiuti nel più breve tempo possibile, con la osservanza delle norme tecniche di esecuzione prescritte dall'Ufficio Tecnico Provinciale, al quale dovrà essere data tempestiva comunicazione dell'inizio e fine dei lavori a mezzo telegramma.
 - 4) Nel corso dei lavori e comunque quando si presenti la possibilità di danni ai terzi, il titolare della presente concessione dovrà provvedere alla posa di sostegni, recinti, cavalletti, segnalazioni stradali, conformemente alle prescrizioni del Codice della Strada e delle altre norme vigenti.
 - 5) Il titolare della concessione dovrà ripristinare, a regola d'arte, a proprie cure e spese, il suolo ed il sottofondo manomessi o quant'altro danneggiato dalle opere, dalle occupazioni o dai depositi autorizzati e dovrà pure, sempre a sue spese, provvedere alla costante e perfetta manutenzione dell'opera.
La concessione è rilasciata senza pregiudizio dei diritti dei terzi ed il titolare è tenuto a risarcire l'Amministrazione ed i terzi di tutti i danni che eventualmente potessero arrecarsi alle persone e alle cose per causa dell'opera e dei lavori stessi, sollevando, nel contempo, da ogni responsabilità l'Amministrazione Provinciale.
 - 6) Lo stesso titolare, dovrà eseguire, a sue spese, le modificazioni che in qualsiasi tempo si rendessero necessarie alle opere formanti oggetto della presente concessione, in occasione di lavori che l'Amministrazione facesse eseguire nella strada a cui si riferisce la concessione medesima.
 - 7) In caso di revoca, di scadenza o decadenza della concessione, sarà obbligo del titolare di rimettere in pristino stato ogni cosa, nel termine che gli sarà assegnato, in mancanza, si provvederà all'esecuzione dei lavori in danno, a sue spese, senza che possa pretendere indennità di sorta.
 - 8) La presente concessione ha carattere reale per la posa in opera di **CONDOTTA DI GAS METANO** sopraindicata e vale per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali viene rilasciata.
 - 9) L'infrazione ad una qualsiasi delle condizioni esposte, comporterà la decadenza "ipso iure" della concessione.
 - 10) Tutte le spese e le tasse del presente atto, inerenti e conseguenti, presenti e future andranno a carico esclusivo del titolare della concessione.
 - 11) La scadenza della presente concessione rimane stabilita al **13/12/2047**. La stessa potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza alcun indennizzo.
 - 12) A norma dell'art. 25 commi 6 e 7 del vigente Codice della Strada, chiunque non osservi le prescrizioni indicate nel presente atto di concessione è soggetto alla sanzione amministrativa

del pagamento di una somma da € 258,23 a € 1032,91. La violazione comporta la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi, a carico dell'autore della violazione stessa e a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI dello stesso Codice della Strada.

- 13) La presente concessione si intenderà annullata qualora il titolare della stessa non ne usufruisca entro sei mesi dalla data dell'autorizzazione o non osservi le disposizioni contenute e quelle delle vigenti leggi.

La mancata esecuzione dei lavori dovrà essere preventivamente comunicata con Raccomandata A.R. all'Ufficio Concessioni.

- 14) Il pagamento del canone, per occupazioni del territorio provinciale (COSAP) è commisurato al 20 % della misura unitaria di tariffa per utenza stabilita dall'art.18 della Legge n.488 del 23-12-99 e riferita alle sottoindicate classi di comuni:

1) fino a 20.000 abitanti, € 0,77 per utenza;

2) oltre 20.000 abitanti, € 0,65 per utenza.

In ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti alla provincia, da Enti di pubblici servizi ed aziende strumentali alle stesse non può essere inferiore a € 516,46.

Gli impianti predetti vanno rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il predetto canone, da versare in unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno, è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

- a) di un deposito cauzionale o polizza fidejussoria di € _____ (versamento n° _____ del _____) da utilizzare, in tutto od in parte, salvo rivalsa delle maggiori spese, a garanzia per la modifica e la costruzione delle opere che il concessionario non avesse o avesse malamente eseguito o comunque in contraddizione con le clausole contenute nella presente concessione.

- 15) Qualora il titolare della concessione, non soddisfacesse puntualmente al pagamento del canone annuo e della Tassa di occupazione di suolo pubblico (COSAP), la concessione si intenderà decaduta.

- 16) Il Titolare della concessione decaduto è responsabile delle spese per rimettere ogni cosa al pristino stato.

- 17) Ogni eventuale variazione che potrà intervenire successivamente circa l'ammontare delle somme in questione sarà automaticamente estesa alla presente concessione.

La riscossione di quanto dovuto avverrà con le modalità previste dalle norme vigenti e con quelle altre che l'Amministrazione riterrà di prescrivere.

PRESCRIZIONI TECNICHE

- 1) Nelle occupazioni ed attraversamenti stradali sono prescritte, ai fini della conservazione della strada e della sicurezza della circolazione, le norme del D.Lgs. 30/04/92 n° 285 e successive modificazioni (D. Lgs. 10/09/93 n. 360) e del D.P.R. 16/12/92 n° 495, nonché le norme che seguono e le varianti tecniche ad esse apportate dall'Ufficio Tecnico Provinciale ove ne ricorra la necessità ai fini suddetti o per ragioni contingenti (varianti altimetriche stradali già programmate ecc.).

- 2) Tutti i lavori dovranno essere eseguiti senza ostacolare il pubblico transito, il normale deflusso delle acque piovane, la complessiva agibilità della strada, restando questa Provincia e il suo personale sollevati da qualsiasi responsabilità, civile e penale, e per danni eventualmente causati a persone e/o cose in dipendenza della concessione in narrativa.
- 3) I manufatti interessati ai lavori dovranno essere ripristinati a perfetta regola d'arte. Nei punti di attraversamento o in vicinanza di opere d'arte saranno adottate tutte le previdenze del caso per evitare che queste possano, nel tempo, subire danni. Non dovrà, in ogni modo essere ristretta la luce dei ponticelli, ponendo la conduttura alla profondità necessaria per il raggiungimento di tale scopo.
- 4) I materiali di qualsiasi natura e quelli provenienti dagli scavi non dovranno ingombrare, neppure temporaneamente, la carreggiata, per cui si dovrà provvedere al loro immediato trasporto a rifiuto o in sito esterno alla sede stradale se occorrono parziali rinterrati;
- 5) Tutti i materiali ed i conglomerati da adoperare nei ripristini devono corrispondere alle caratteristiche generali, fisiche, chimiche e meccaniche contemplate dal Capitolato stradale in uso presso questa Provincia che si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà dei relativi accertamenti da eseguirsi a cura e spesa del Concessionario, pena, in caso di inaccettabilità o di ripristini comunque non conformi alle prescrizioni del presente atto, il loro rifacimento in danno;
- 5) Gli scavi lungo la strada saranno aperti per una lunghezza non superiore a m. per volta e per metà della strada quando si tratti di attraversamenti trasversali. Non si procederà all'esecuzione di un ulteriore tratto di cavo fino a quando il precedente tratto non sia stato completamente riempito e sistemato in modo che sullo stesso possa di nuovo svolgersi il transito.
- 6) Le eventuali occupazioni longitudinali in sotterraneo mediante cunicoli dovranno essere, di norma, realizzati nelle fasce di pertinenza stradale al di fuori della carreggiata e alla massima distanza dal margine della stessa.
- 7) Per impianti entroterra trasversali o longitudinali in carreggiata o in banchina bitumata dovrà operarsi come segue:
 - a) gli scavi, che ove longitudinali dovranno risultare quanto più possibile paralleli all'asse stradale, dovranno avere profondità maggiore o uguale a m. 1,00 dall'estradosso dei manufatti protettivi, e larghezza minore o uguale a m. 0,70 salvo in superficie, ove la pavimentazione bituminosa dovrà essere tagliata con bordi perfettamente regolari e paralleli per la maggiore larghezza necessaria;
 - b) il rinterro, dell'altezza finita di meno cm. 40 dal piano carreggiata, dovrà essere eseguito con sabbia o tufina umidificata, da stendere e costipare meccanicamente sino a rifiuto, in strati non eccedenti lo spessore di cm. 40 ciascuno;
 - c) sullo stesso rinterro dovrà realizzarsi una massicciata in misto granulometrico stabilizzato (massima pezzatura cm.5) dello spessore finito di cm.25 dopo costipazione meccanica sino a

rifiuto. Il restante cavo della profondità di cm.15 dovrà essere colmato subito dopo, o quanto prima possibile - previa spalmatura della superficie con Kg.1,200/mq. di emulsione bituminosa - con binder a caldo di tipo chiuso, da costipare con rullo compressore di adeguato peso sino a rifiuto secondo l'originaria sagoma stradale. Non saranno consentite in alcun caso colmature superficiali, sia pure di breve durata, con materiali diversi dal detto binder per cui, ove questo non fosse subito disponibile, il cavo in parola rimarrà transennato e presegnalato a norma del vigente Codice della Strada e suo Regolamento;


- d) ogni altra opera manomessa verrà ripristinata a perfetta regola d'arte, conservandone continuità, forma e compattezza;
 - e) l'inizio di detti lavori e di quelli successivi descritti in f) dovranno essere comunicati agli interessati nella forma prescritta al successivo capo 14;
 - f) lasciata sotto traffico la fascia (o le fasce) in binder di cui alla precedente lettera c) non meno di mesi 1 e non oltre mesi 2 si procederà, purché in periodo stagionale e condizioni atmosferiche favorevoli, al completamento dei ripristini bituminosi, da eseguire entro e non oltre giorni 180, mediante: fresatura del piano stradale lungo le suddette fasce, per una larghezza quanto più possibile costante, non inferiore a m. 2,00, od anche superiore ove le lesioni e deformazioni, frattanto formatesi all'intorno dello scavo, si fossero estese oltre detta larghezza, e di profondità \geq cm.3, con bordi perfettamente paralleli all'asse stradale, e quindi mediante susseguente soffiatura e spalmatura della superficie fresata con Kg.1,300/mq. di emulsione bituminosa; seguirà subito dopo il rifacimento del tappetino di usura manomesso, impiegando idoneo conglomerato bituminoso da estendere a caldo con vibro finitrice e da costipare con rullo compressore di adeguato peso, secondo le originarie sagome trasversali e longitudinali del tutto deducibili dalla conformazione piano altimetrica della restante carreggiata non manomessa;
 - g) la segnaletica orizzontale, ove preesistente manomessa, dovrà essere rifatta da impresa specializzata subito dopo la formazione delle fasce bituminose di cui ai precedenti punti c) ed f).
- 8) Per impianti entrotterra longitudinali in banchina in terra battuta o calcestruzzo.
- a) lo scavo, da eseguirsi quanto più possibile lontano dal margine della carreggiata, dovrà essere ampliato in superficie, su ambo i lati per l'intera larghezza della banchina e per una profondità di cm.20, avendo cura di non danneggiare il margine della carreggiata;
 - b) il rinterro, qui da portarsi finito sino a meno di cm. 20, dal piano dell'adiacente corsia, dovrà essere eseguito analogamente a quanto prescritto nel su indicato capo 7 lettera b, dopo di chè si dovrà ristrutturare l'intera banchina manomessa con calcestruzzo cementizio di classe Rck \geq 150, raccordandola alla carreggiata con pendenza trasversale del 3% in rettilineo e variabile in curva secondo la stessa pendenza trasversale dell'adiacente corsia;
 - c) lungo gli incroci con strade bitumate si dovrà operare come il precedente punto 7;
 - d) ogni danno comunque arrecato al margine della carreggiata dovrà essere ripristinata mediante fresatura profonda cm.4 e di larghezza costante e tale da inglobare tutte le rotture e le adiacenti lesioni. Previo riempimento delle cavità più profonde con calcestruzzo cementizio di classe Rck \geq 150, e susseguenti soffiatura e spalmatura della superficie fresata

- con Kg. 1,200/mq. di emulsione bituminosa, si colmerà il restante cavo con conglomerato bituminoso per tappetino di usura, steso a caldo con vibro finitrice e costipato con rullo compressore di adeguato peso secondo le originarie sagome trasversali e longitudinali.
- 9) Per impianti entrotterra trasversali alla carreggiata si dovrà operare come al precedente capo 7, ripristinando però le banchine come al precedente capo 8 b ove queste non fossero bitumate.
- 10) I lavori previsti in due fasi diverse (come quelli di cui al punto 7 e 9) dovranno essere eseguiti nella prima fase entro 90 giorni dalla data del rilascio della concessione, pena la decadenza della stessa, e dovranno avere rispettivamente durata, al massimo, di giorni 90 nella prima fase e di giorni 90 nella seconda fase. Se i lavori sono invece da eseguire in una sola fase (come quelli di cui al punto 8 essi dovranno avere durata al massimo di giorni 180.
- 11) Per gli attraversamenti aerei trasversali e longitudinali di linee elettriche e di telecomunicazioni dovrà operarsi come segue:
- a) i sostegni e le relative fondazioni dovranno essere collocati al di fuori della fascia di pertinenza stradale e ad una distanza orizzontale non inferiore a 7 mt. dal confine stradale, salvo diverse prescrizioni.
 - b) i cavi dovranno avere un'altezza minima di mt. 8 dal piano della banchina stradale, salvo diverse prescrizioni.
 - c) gli attraversamenti trasversali si eseguiranno nei punti indispensabili e precedentemente stabiliti. Tali attraversamenti dovranno essere, per quanto possibile, ortogonali e mai tali da formare un angolo con l'asse stradale superiore a 45°.
- 12) Il concessionario dovrà provvedere tempestivamente, e senza deformare l'originaria sagoma stradale, alla colmatura delle depressioni e buche ogni qualvolta se ne dovessero formare sulle fasce di ripristino o nelle loro adiacenze a causa di assestamenti o cedimenti sottostanti, nonché a riparare ogni altro danno comunque derivante dalle o alle opere permesse.
- 13) A garanzia dell'osservanza delle prescrizioni particolari e generali contemplate nella Concessione rilasciata, il Concessionario dovrà avvalersi, ad ogni ricorrenza, dell'assistenza di un tecnico di propria fiducia (geometra o ingegnere) regolarmente iscritto all'albo professionale.
- 14) Ogni opera intrapresa potrà essere sospesa con decorrenza immediata dal personale preposto dell'U.T. per motivi di salvaguardia dell'incolumità pubblica o per accertato inadempimento delle prescrizioni su esposte.
- 15) La data dell'inizio dei lavori, la denominazione sociale, sede e numero telefonico dell'impresa esecutrice, dovranno essere preventivamente comunicati con racc. A.R. all'U.T.P. e al sorvegliante stradale di zona, mentre l'ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata nello stesso giorno con lettere ordinarie. Stessa procedura dovrà adottarsi, per i lavori da eseguire a distanza di tempo in una seconda fase, ove previsti. Nessuna impresa potrà dare inizio ai lavori di cui trattasi se non in possesso della Concessione o copia conforme, da tenere obbligatoriamente in cantiere ed esibire in qualunque momento venisse richiesta dal personale competente in materia di viabilità di questo Ente pena, in caso di mancata presentazione, l'immediata sospensione dei lavori e quant'altro sancito nei commi 11 e 12 dell' art. 27 del Cod. Stradale.

- 16) A norma dei commi 4 e 5 dello stesso art. 27, e di quant'altro stabilito in merito, ai sensi di legge, l'Ente avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio di revocare o modificare in ogni tempo la Concessione di cui trattasi; come pure di imporre lavori di ripristino della strada per danni che in qualsiasi tempo dovessero comunque ad essa derivare dalle opere di impianto concesse, quali, in particolare, le deformazioni del piano stradale, ove manomesso, per ulteriori cedimenti dei riinterri; nonché di imporre lo spostamento o la rimozione dell'impianto o parte di esso per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale.
- 17) Prescrizioni particolari :
L'ATTRAVERSAMENTO TRASVERSALE SARA' REALIZZATO MEDIANTE UTILIZZO DI MACCHINA SPINGITUBO, SENZA INTERESSARE IN ALCUN MODO IL PIANO VIABILE, COSI' COME PREVISTO NEI DISEGNI ALLEGATI.

L'Istruttore
Geom. M. Palmieri


Il Dirigente
(Arch. Emanuele Bux)

In segno di approvazione
Il Consigliere delegato
responsabile

Head
Giovanni Russo

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 comma 2 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 - Codice dell'Amministrazione Digitale convalidato da timbro digitale ai sensi della normativa Cnipa.